

Rassegna Stampa

25/01/2013



RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo	
ATTIVITA' ECONOMICHE			
5	25/01/2013	ITALIA OGGI ZONE FRANCHE, PMI SENZA IMU	clicca qui per visualizzare l'articolo
EGOVERNMENT E INNOVAZIONE			
7	25/01/2013	ITALIA OGGI TORNANO PATTI E CONTRATTI	clicca qui per visualizzare l'articolo
8	25/01/2013	ITALIA OGGI L'ATTO PUBBLICO È DIGITALE	clicca qui per visualizzare l'articolo
GOVERNO LOCALE			
9	25/01/2013	ITALIA OGGI CONTRIBUTI AI GENERATORI DI MONTAGNA	clicca qui per visualizzare l'articolo
10	25/01/2013	ITALIA OGGI STOP DOPO DUE MANDATI	clicca qui per visualizzare l'articolo
LAVORO PUBBLICO			
11	25/01/2013	IL MATTINO STATALI, OLTRE SETTEMILA ESUBERI: VIA AI DECRETI	clicca qui per visualizzare l'articolo
13	25/01/2013	IL MESSAGGERO STATALI ECCO LA MAPPA DEI 7576 ESUBERI	clicca qui per visualizzare l'articolo
NORMATIVA E SENTENZE			
15	25/01/2013	ITALIA OGGI PUBBLICITÀ LEGALE OBBLIGATORIA	clicca qui per visualizzare l'articolo
16	25/01/2013	ITALIA OGGI MENO CORRUZIONE CON I CONTROLLI	clicca qui per visualizzare l'articolo
TRIBUTI			
17	25/01/2013	IL SOLE 24 ORE SUL CASO TARES IN PREPARAZIONE UN DECRETO LEGGE	clicca qui per visualizzare l'articolo
18	25/01/2013	ITALIA OGGI TARES A LUGLIO, ANCI PER FEDERAMBIENTE DICONO NO	clicca qui per visualizzare l'articolo
19	25/01/2013	ITALIA OGGI TASSE LOCALI, ALIQUOTE MODIFICABILI FINO AL 30/9. MA SI RISCHIA IL CAOS	clicca qui per visualizzare l'articolo
FINANZA LOCALE			
20	25/01/2013	ITALIA OGGI SPENDING REVIEW, TAGLI GUIDATI DAI CONSUMI 2011	clicca qui per visualizzare l'articolo
21	25/01/2013	ITALIA OGGI SPESE PER PROTEZIONE CIVILE FUORI DAL PATTO? MANCO PER SOGNO, MANCA LA LEGGE	clicca qui per visualizzare l'articolo

RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo
22	25/01/2013	MF PALETTI RIGIDI PER LE OPERE SENZA TASSE clicca qui per visualizzare l'articolo
ENTI LOCALI		
23	25/01/2013	IL MATTINO RITARDI PA: ESTESE ALLE COSTRUZIONI LE NUOVE REGOLE PER I PAGAMENTI clicca qui per visualizzare l'articolo
24	25/01/2013	ITALIA OGGI L'UE FINANZIA PIANI ANTICRIMINE clicca qui per visualizzare l'articolo
25	25/01/2013	ITALIA OGGI CAMPANIA, PROROGATI I PROGETTI ANTIDELINQUENZA clicca qui per visualizzare l'articolo
26	25/01/2013	ITALIA OGGI LOMBARDIA, 10 MLN PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2012 clicca qui per visualizzare l'articolo
27	25/01/2013	ITALIA OGGI PIEMONTE, TRIS DI BANDI PER L'ENERGIA clicca qui per visualizzare l'articolo
28	25/01/2013	ITALIA OGGI AGEVOLAZIONI IN PILLOLE clicca qui per visualizzare l'articolo
29	25/01/2013	ITALIA OGGI LA BUROCRAZIA DELL'ANTICORRUZIONE clicca qui per visualizzare l'articolo
ECONOMIA		
30	25/01/2013	CORRIERE DELLA SERA PAGAMENTI DI STATO, STOP RITARDI OLTRE 60 GIORNI IL GOVERNO PRECISA: VALE ANCHE PER GLI APPALTI clicca qui per visualizzare l'articolo
31	25/01/2013	IL DENARO START UP INNOVATIVE IN ITALIA: ARRIVA LA GUIDA INTERATTIVA clicca qui per visualizzare l'articolo
32	25/01/2013	IL SOLE 24 ORE LA LOMBARDIA SBARRA LA STRADA AL RICCOMETRO clicca qui per visualizzare l'articolo
AMBIENTE		
33	25/01/2013	IL DENARO FONTI RINNOVABILI, PIANO D'AZIONE SONO IN REGOLA 597 COMUNI ITALIANI clicca qui per visualizzare l'articolo
LAVORO		
34	25/01/2013	ITALIA OGGI ESONERATI, ALTRO PASTICCIO clicca qui per visualizzare l'articolo
35	25/01/2013	LIBERO OLTRE LA LEGGE FORNERO «TAGLIAMO TASSE E CONTRIBUTI MA SOLO SUL LAVORO STABILE» clicca qui per visualizzare l'articolo
WEB		
36	24/01/2013	IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI PARTECIPATE: COMUNI ALLA PROVA DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI clicca qui per visualizzare l'articolo

RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo
38	23/01/2013	IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI clicca qui per visualizzare l'articolo ENTI IN DEFICIT: I NUOVI CERTIFICATI PER DIMOSTRARE IL COSTO DEI SERVIZI
40	21/01/2013	IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI clicca qui per visualizzare l'articolo SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA C'E' IL LIMITE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

Il decreto crescita 2.0 (dl 179/2012) ripropone il beneficio già previsto per l'Ici

Zone franche, pmi senza Imu

Esenti gli immobili utilizzati per nuove attività economiche

Pagina a cura
DI ILARIA ACCARDI

Sono esenti dall'Imu gli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati dalle piccole e microimprese per l'esercizio delle nuove attività economiche, mentre non godono dell'esenzione Imu le fondazioni bancarie.

Si alternano sulla scena della fiscalità locale due diverse agevolazioni previste in due distinti provvedimenti che rendono ancor più farraginoso il quadro normativo di riferimento.

La norma di favore è contenuta nel dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cosiddetto «decreto crescita 2.0» che all'art. 37, dedicato al «finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone urbane ricadenti nell'Obiettivo convergenza», ha precisato, nel comma 3, che «ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita all'imposta municipale propria».

Ebbene, l'esenzione prevista nella norma appena richiamata era stata dettata espressamente per l'Ici e veniva riconosciuta dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche dalle piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/ce della commissione, del 6 maggio 2003, che inizia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica.

La norma dell'art. 37 del dl n. 179 del 2012 è stata un'ancora di salvataggio

per dette imprese, visto che l'esenzione non avrebbe potuto trovare applicazione in materia di Imu, proprio perché dettata in maniera specifica per l'Ici.

Detta norma assume un particolare significato perché il decreto crescita lascia spazio a una ulteriore proroga del termine per godere delle esenzioni in questione. Infatti, l'art. 37 ha innanzitutto rifinanziato le agevolazioni stabilite per le zone franche urbane già esistenti, individuate dalla delibera Cipe n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, e ha poi previsto che se ne possano creare altre ricadenti nelle regioni ammissibili all'Obiettivo convergenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e che le disposizioni in esame si applichino in via sperimentale anche ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis».

Il comma 4 del citato art. 37 del dl n. 178 del 2012, prevede, infine, che «le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze».

Pertanto occorrerà attendere l'emanazione di detto decreto per conoscere l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'Imu. Ciò significa, quindi, che le imprese interessate possono vedersi accordare l'esenzione anche per annualità successive al 2012.

La stessa procedura è stata, del resto, seguita per la Zona franca urbana del comune di L'Aquila, individuata dalla delibera Cipe del 13 maggio 2010, n. 39, n. 39/2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del 28 aprile 2009, n. 39, convertito

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo».

Infatti, il dl 24 gennaio 2012, n.

1, convertito

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 70, comma 1, oltre a prevedere che le risorse del Fondo innanzi individuato possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane in favore delle piccole e microimprese già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona franca urbana de L'Aquila, ha rinviato a un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle predette agevolazioni.

L'ultimo atto si è compiuto con il dm 26 giugno 2012, recante «determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii., alla Zona franca urbana de L'Aquila». In particolare con l'art. 9, è stato previsto che «per gli immobili situati nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 2 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per l'anno 2012».

La norma che sottrae, invece, una fattispecie esonerativa dal novero delle esenzioni è contenuta nel comma 6-quinquies dell'art. 9 del dl 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge di 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che «in ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si

applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

Via libera a 162 mln di euro per lo sviluppo delle reti tecnologiche

Tornano Patti e Contratti

Rifinanziata la programmazione negoziata

DI ROBERTO LENZI

Tornano in pista i Patti territoriali e i Contratti d'area. Ammontano a 162 milioni di euro le risorse che vengono rimesse in gioco grazie alle rimodulazioni autorizzate. I fondi potranno finanziare esclusivamente progetti infrastrutturali, relativi sia a infrastrutture materiali sia a infrastrutture immateriali consistenti in reti tecnologiche e organizzative stabili e permanenti, purché coerenti con le finalità e gli obiettivi e strettamente connesse alle esigenze di crescita economico-sociale a carattere territoriale. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare n. 43466 del 28 dicembre 2012, che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti infrastrutturali. I soggetti responsabili dei Patti o Contratti hanno tempo fino al 26 giugno 2013 per presentare i progetti definitivi da finanziare grazie ai 162 milioni di euro tornati a disposizione.

Gli enti locali possono finanziare le infrastrutture.

I progetti infrastrutturali potranno essere attuati dagli enti pubblici territoriali e dagli altri enti pubblici non economici, nonché dalle associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. Gli enti locali potranno quindi finanziare i progetti di infrastrutture materiali che si concretizzano nella realizzazione di opere, nonché di lavori di adeguamento e di

completamento di opere pubbliche esistenti e i progetti di infrastrutture immateriali consistenti in reti tecnologiche e organizzative stabili e permanenti. I progetti, per essere finanziati, dovranno dimostrare la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Patto territoriale o del Contratto d'area sia da un punto di vista funzionale sia temporale, nonché la connessione alle esigenze di crescita economico-sociale a carattere territoriale. Saranno valutate in particolare la sostenibilità economico-finanziaria, la capacità tecnica-operativa dei soggetti interessati e l'esistenza di concrete prospettive di sviluppo che assicurino funzionalità gestionale e finanziaria, nonché un indotto a livello locale ed uno sviluppo tangibile delle aree interessate dall'intervento.

Finanziabili anche reti scientifiche e piattaforme ICT.

Tra le infrastrutture immateriali, sono finanziabili la valorizzazione e la diffusione dell'innovazione attraverso la realizzazione di reti scientifiche e tecnologiche stabili e durature fra sistemi imprenditoriali locali, università e istituzioni di ricerca e di alta formazione. Inoltre, è finanziabile l'integrazione e sinergia tra

le reti attraverso idonee piattaforme Ict, anche per lo sviluppo dell'e-government, in particolare attraverso piattaforme per servizi online interattivi tra imprese e pubblica amministrazione.

Progetto e scheda tecnica entro il 26 giugno 2013.

Entro il 26 giugno 2013, il soggetto responsabile è chiamato

a presentare il progetto definitivo o documento progettuale equivalente, in relazione alla natura dell'infrastruttura, e una scheda tecnica su modello approvato dalla circolare stessa. Attraverso la scheda tecnica, dovrà essere identificato l'intervento e descritti gli elementi caratterizzanti dell'intervento stesso, nonché la sua rilevanza. La scheda tecnica dovrà descrivere anche la sostenibilità tecnico-amministrativa, in riferimento alla localizzazione dell'intervento o degli ambiti territoriali nel caso di infrastruttura immateriale, congruenza con le linee programmatiche dello sviluppo infrastrutturale di ciascuna regione, eventuali vincoli, conformità a strumenti urbanistici, sensibilità ambientale, criticità ambientali, rispondenza ai criteri di sostenibilità. Infine, dovrà esporre la sostenibilità finanziaria, economica e sociale con specifica analisi della domanda attuale e potenziale, analisi dell'offerta attuale e potenziale, convenienza dell'infrastruttura sul territorio ed eventuali alternative considerate, quadro economico contenente l'importo lavori e il dettaglio delle spese oltre al piano di copertura finanziaria.

NOTARIATO*L'atto
pubblico
è digitale*

Il Notariato mette in pratica l'agenda digitale del governo Monti (dl n. 179/2012) che prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 la stipula dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, possa essere redatta solo con atto pubblico notarile informatico. Martedì scorso è stato infatti stipulato il primo atto pubblico informatico. È accaduto in Puglia, in provincia di Brindisi, tra un comune e una società che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio integrato di igiene urbana. Per la conservazione degli atti notarili informatici, i notai si avvalgono di una struttura tecnologica idonea a custodire la validità giuridica nel tempo del documento informatico.

PER UN MILIONE

Contributi ai generatori di montagna

Un mln di euro dallo Sviluppo economico per l'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna (categorie C, D ed E). Il tetto massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento equivale a € 80.000,00. Il contributo concedibile massimo, pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, è concedibile nel limite di € 40.000,00 per ciascun intervento. Il fondo ministeriale finanzia interventi di efficientamento energetico nei rifugi C, D ed E tramite l'installazione di pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti foto-voltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Le domande possono essere presentate a mezzo raccomandata A/R a partire dal 28 gennaio 2013 fino al 27 febbraio 2013. Il bando è contenuto nel decreto interministeriale del 2 agosto 2012 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2012 n. 254.

Il divieto non opera se il sindaco resta fermo ai box per un turno

Stop dopo due mandati

No al terzo incarico dopo il commissariamento

Un amministratore comunale è stato eletto alla carica di sindaco per la prima volta e tale mandato è stato interrotto dallo scioglimento del consiglio comunale, con la conseguente gestione commissariale protrattasi fino al rinnovo degli organi amministrativi; considerato che l'amministratore è stato eletto nuovamente in occasione di tale tornata elettorale, che il primo mandato ha avuto una durata ridotta (anche se superiore a due anni, sei mesi e un giorno) e che il primo e il secondo mandato sono stati intervallati dalla citata gestione commissariale, è ancora possibile la rielezione del medesimo amministratore locale per un ulteriore mandato consecutivo alla carica sindacale attualmente ricoperta?

L'art. 51, comma 2, del dlgs. n. 267/2000 stabilisce che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»; la continuità dei due mandati consecutivi, al verificarsi dei quali tale norma dispone la non rieleggibilità alla carica di sindaco, non viene meno per effetto dell'interposizione di una gestione commissariale.

La Corte di cassazione, sebbene chiamata a pronunciarsi su un diverso caso, ha avuto modo di precisare che affinché non si configuri la condizione ostativa prevista dal citato art. 51, è necessario che il secondo mandato amministrativo sia stato seguito da una tornata

elettorale alla quale il sindaco uscente non si è candidato. In particolare, è stato precisato che «l'ambito di operatività del divieto (ex art. 51 cit.) è puntualmente e univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione a una sequenza temporale caratterizzata dalla compresenza, oltreché dell'avverbio «immediatamente» (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche nella incidentale (rafforzativa) allo scadere del secondo mandato, che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità». Nel caso in esame, considerato che tra il primo mandato elettorale, poi seguito da una gestione commissariale, e il secondo non si è verificata alcuna tornata elettorale intermedia, interruttiva della sequenza temporale di cui al citato art. 51, comma 2, del Tuel, sussiste la causa ostativa alla terza candidatura di cui alla disposizione normativa citata, atteso che le prossime elezioni sarebbero quelle immediatamente successive alla scadenza del secondo mandato.

INCOMPATIBILITÀ
Sussiste l'ipotesi dell'incompatibilità per lite pendente, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto n. 267/2000, nel caso di un consigliere comunale chiamato in giudizio davanti al Tar dall'ente presso cui esercita il mandato amministrativo?

In linea di principio le cause ostative al mandato sono previste dal legislatore al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo elettivo ed evitare l'insorgere di possibile conflitto di interessi tra l'ente e l'amministratore.

Nel caso di lite pendente l'incompatibilità si genera al momento dell'iscrizione a ruolo della vertenza che vede parti contrapposte l'ente locale e il singolo amministratore.

Il caso di specie risulta riconducibile alla previsione normativa, pertanto compete all'amministratore formulare le proprie osservazioni al consiglio, che valuterà la fondatezza delle deduzioni e, laddove riconosca sussistere la causa di incompatibilità, inviterà il consigliere a rimuoverla.

Nella fattispecie in esame, a fronte della tutela sia procedurale che sostanziale che la disposizione normativa citata introduce a tutela di opposti interessi di rango costituzionale, rimane di dubbia praticabilità il ricorso alla facoltà di opzione della rimozione della causa di incompatibilità mediante la rinuncia alla lite, non avendo il consigliere interessato, nella qualità di parte convenuta, la piena disponibilità della lite.

In conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, compete all'organo comunale ogni definitiva determinazione in proposito, ferma restando la possibilità di contestare per le vie giudiziali le decisioni che saranno assunte.

La stretta

Statali, oltre settemila esuberanti: via ai decreti

Coinvolti nove ministeri, enti parco e di ricerca: previsti risparmi per 337 milioni l'anno

Barbara Corrao

ROMA. Partono i tagli nel pubblico impiego. Sono infatti stati definitivamente firmati i tre decreti (Dpcm) che aprono la strada all'attuazione operativa delle misure di riduzione delle piante organiche in 76 amministrazioni centrali dello Stato, così come prevede la spending review. Sono coinvolti 9 ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici e 24 enti Parco oltre Inps e Enav. Alla fine del percorso, sono previsti 7.576 esuberanti tra dirigenti e personale non dirigenziale e un risparmio per la finanza pubblica di oltre 337 milioni l'anno.

Anche il 2013 sarà dunque un anno di sacrifici per pubblico impiego che si confronta anche con il blocco dei salari e del turnover (al 20% quest'anno e nel 2014, al 50% nel 2015). Ma il numero dei tagli non deve impressionare: intanto, il numero va rapportato a circa 250.000 dipendenti in essere nel 2011. Ma soprattutto, la procedura che ora si apre prevede una serie di paracaduti e di scalini successivi. Si parte infatti con la valutazione sulle possibilità di pensionamento ordinario e sui possibili prepensionamenti, due vie d'uscita che hanno la priorità. E si prosegue verificando percorsi di mobilità volontaria, là dove si presentano posti vacanti proprio per effetto delle nuove piante organiche. Successivamente, si considera il part-time. L'ultima a scattare, quando tutti gli altri tentativi sono stati espletati, è la messa in disponibilità che dura due anni, dà diritto all'80% della retribuzione fissa (escluse quindi le indennità) e si conclude con il licenziamento o con la pensione se nel frattempo saranno stati raggiunti i requisiti. Il percorso è accompagnato dal confronto tra amministrazione e sindacati, tappa per tappa, anche sulla copertura dei posti vacanti che pure ci sono, nonostante il sostanziale blocco alle assunzioni. Con l'emanazione dei tre Dpcm, arrivata in leggero ritardo sulla tabella di marcia, si apre

dunque la partita dei regolamenti di riorganizzazione che vanno

fatti entro sei mesi. Se si riusciranno a chiudere entro il 28 febbraio la procedura è più rapida, altrimenti i tempi di realizzazione diventano più complessi e più lunghi. Ma questa è una decisione che dipende dalle singole amministrazioni.

«La riorganizzazione delle piante organiche - osservava in questi ultimi giorni il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, in attesa che arrivasse la firma di Vittorio Grilli - è una riforma strutturale che rimane. Il prossimo governo potrà attuarla da subito poiché i presupposti giuridici ci sono già tutti. Ne scaturisce un disegno meditato sulle dimensioni ottimali delle amministrazioni centrali. E quando nel 2016 si sbloccherà il turnover si potranno così fare assunzioni là dove servono mentre sarà impedito di assumere là dove il fabbisogno ottimale è già coperto. Si tratta di un passo fondamentale anche per la gestione futura del personale e per realizzare in modo duraturo economie di spesa. Con questa riforma l'Italia scende sotto la media Ocse: ora nessuno potrà più dire che gli impiegati pubblici sono troppi. Si apre invece la questione della qualità del loro lavoro». Tutta da giocare è invece la partita degli enti locali: Regioni e Comuni. Ma quella si giocherà in Conferenza unificata e sarà il nuovo governo a dovere farsene carico.

È qui la parte più consistente dei tagli realizzati. La legge sulla spending review, infatti indicava due obiettivi precisi: riduzione del 20% del numero dei posti da dirigente e del 10% della spesa per i dipendenti. Il primo Dpcm, quello su ministeri, enti di ricerca ed enti pubblici non economici (50 amministrazioni) riguarda Difesa, Sviluppo, Politiche agricole, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro, Istruzione, Beni culturali e Salute. Restano fuori per ora l'Interno, gli Affari Esteri (il decreto non dovrebbe tarda-

re) e la Giustizia. Per gli enti si va dall'Enea all'Istat, dal Cnr all'Infn (Fisica nucleare), all'Inail, Aran per citare i più conosciuti. La decisione è stata di tagliare 9,3 milioni in più nei ministeri che sono poi andati a beneficio di minori tagli all'Inail (per una cifra analoga).

Inps e Enac sono stati inseriti nel secondo decreto, tenuto conto che l'ente di previdenza ha in corso la fusione con l'Inpdap e Enpals. Comunque, per l'Inps la pianta organica prevede in tutto 23.420 dipendenti, di cui 345 dirigenti. Gli esuberanti ipotizzati sono di 3.314 dipendenti e 16 dirigenti. Nel caso dell'ente per l'Aviazione civile sono invece previsti un massimo di 41 dirigenti e 756 unità non dirigenziali (di cui 25 ispettori di volo). In uscita, 74 dipendenti e un dirigente.

Qui la pianta organica prevede un massimo di 490 dipendenti nel totale degli enti Parco. Il taglio delle posizioni, disciplinato con il terzo decreto, genererà un risparmio di gestione di 1,6 milioni.

La galassia degli statali

Dipendenti pubblici in Italia

	Servizio sanitario nazionale	688.557
	Enti pubblici non economici	52.950
	Enti di ricerca	18.148
	Regioni	515.082
	Regioni a statuto speciale	73.086
	Ministeri	174.135
	Agenzie fiscali	53.674
	Presidenza consiglio ministri	2.521
	Scuola	1.043.284
	Alta formazione	9.211
	Università	111.011
	Vigili del fuoco	31.586
	Polizia	320.031
	Forze armate	146.882
	Magistratura	10.195
	Carriera diplomatica	909
	Carriera prefettizia	1.403
	Carriera penitenziaria	432
TOTALE		3.253.097

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (dati 2011)

Quanto costa un ministeriale

Dati in euro

MINISTERI	COSTI MEDI ANNO/PERSONA	
	Salute 55.645	
	Ambiente e tutela del territorio 55.193	
	Politiche agricole e alimentari 55.127	
	Giustizia 54.141	
	Sviluppo economico 50.325	
	Economia e finanze 50.135	
	Affari esteri 49.252	
	Interno 44.337	
	Infrastrutture e trasporti 44.187	
	Difesa 44.131	
	Lavoro e politiche sociali 43.253	
	Beni e attività culturali 41.187	
	Istruzione, università e ricerca 39.640	
TOTALE GENERALE		42.511

Fonte: ministero dell'Economia (dati 2011)

Quanti cambiano di ufficio

Dipendenti P.A.

in entrata  in uscita 

Mobilità generale in un anno		quota %
Intra comparto	33.944	1,0%
Extra comparto (tra settori diversi dell'amministrazione)	 2.273	0,1%
	 1.840	0,1%

Comparti più mobili

Presidenza del Consiglio	 192	8,2%
	 5	0,2%
Servizio Sanitario Nazionale	Intracomparto	3,8%
	extracomparto	0,1%

Mobilità temporanea

Comandi e distacchi*	 0,4%
	 0,5%

*al top delle richieste c'è la presidenza del Consiglio dei ministri (1.645 comandati o distaccati a fronte di appena 75 dipendenti usciti)

Fonte: Aran (dati 2010)

ANSA-CENTIMETRI

Statali, ecco la mappa dei 7.576 esuberanti

► Firmati i tre decreti attuativi della spending review ► Interessate 76 amministrazioni centrali di cui 9 ministeri ora parte la procedura che porterà 337 milioni di risparmi Tra i dicasteri più colpita l'Istruzione, meno la Salute

Le nuove piante organiche

Ministeri	Dirigenti	Dipendenti	Totale
Difesa	117	27.777	27.894
Sviluppo	174	3.057	3.231
Politiche agricole	59	1.385	1.444
Ambiente	41	559	600
Infrastrutture e trasporti	219	7.525	7.774
Lavoro	159	7.172	7.331
Istruzione, Università, Ricerca	440	5.978	6.418
Beni culturali	185	18.947	19.132
Salute	125	1.575	1.700

ROMA Partono i tagli nel pubblico impiego. Sono infatti stati definitivamente firmati, anche dal Tesoro, i tre decreti (Dpcm) che aprono la strada all'attuazione operativa delle misure di riduzione delle piante organiche in 76 amministrazioni centrali dello Stato, così come prevede la spending review. Sono coinvolti 9 ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici e 24 enti Parco oltre Inps e Enac. Alla fine del percorso, sono previsti 7.576 esuberanti tra dirigenti e personale non dirigenziale e un risparmio per la finanza pubblica di oltre 337 milioni l'anno.

I SACRIFICI

Anche il 2013 sarà dunque un anno di sacrifici per pubblico impiego che si confronta anche con il blocco dei salari e del turnover (al 20% quest'anno e nel 2014, al 50% nel 2015). Ma il numero dei tagli non deve impressionare: intanto, il numero va rapportato a circa 250.000 dipendenti in essere nel 2011. Ma soprattutto, la procedura che ora si apre prevede una serie di paracaduti e di scalini successivi. Si parte infatti con la valutazione sulle possibilità di pensionamento ordinario e sui possibili prepensionamenti, due vie d'uscita che hanno la priorità. E si prosegue verificando percorsi di mobilità volonta-

ria, là dove si presentano posti vacanti proprio per effetto delle nuove piante organiche. Successivamente, si considera il part-time. L'ultima a scattare, quando tutti gli altri tentativi sono stati espletati, è la messa in disponibilità che dura due anni, dà diritto all'80% della retribuzione fissa (escluse quindi le indennità) e si conclude con il licenziamento o con la pensione se nel frattempo saranno stati raggiunti i requisiti. Il percorso è accompagnato dal confronto tra amministrazione e sindacati, tappa per tappa, anche sulla copertura dei posti vacanti che pure ci sono, nonostante il sostanziale blocco alle assunzioni. Con l'emanazione dei tre Dpcm, arrivata in leggero ritardo sulla tabella di marcia, si apre dunque la partita dei regolamenti di riorganizzazione che vanno fatti entro sei mesi. Se si riusciranno a chiudere entro il 28 febbraio la procedura è più rapida, altrimenti i tempi di realizzazione diventano più complessi e più lunghi. Ma questa è una decisione che dipende dalle singole amministrazioni.

«La riorganizzazione delle piante organiche - osservava in questi ultimi giorni il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, in attesa che arrivasse la firma del Tesoro - è una riforma strutturale che rimane.

Il prossimo governo potrà attuarla da subito poiché i presupposti giuridici ci sono già tutti. Ne scaturisce un disegno meditato sulle dimensioni ottimali delle amministrazioni centrali. E quando nel 2016 si sbloccherà il turnover si potranno così fare assunzioni là dove servono mentre sarà impedito di assumere là dove il fabbisogno ottimale è già coperto. Si tratta di un passo fondamentale anche per la gestione futura del personale e per realizzare in modo duraturo economie di spesa. Con questa riforma l'Italia scende sotto la media Ocse: ora nessuno potrà più dire che gli impiegati pubblici sono troppi. Si apre invece la questione della qualità del loro lavoro». Tutta da giocare è invece la partita degli enti locali: Regioni e Comuni. Ma quella si giocherà in Conferenza unificata e sarà il nuovo governo a dovere farsene carico.

MINISTERI

È qui la parte più consistente dei tagli realizzati. La legge sulla spending review, infatti indicava due obiettivi precisi: riduzione del 20% del numero dei posti da dirigente e del 10% della spesa per i dipendenti. Il primo Dpcm, quello su ministeri, enti di ricerca ed enti pubblici non economici (50 amministrazioni) riguar-

da Difesa, Sviluppo, Politiche agricole, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro, Istruzione, Beni culturali e Salute. Restano fuori per ora l'Interno, gli Affari Esteri (il decreto non dovrebbe tardare) e la Giustizia. Per gli enti si va dall'Enea all'Istat, dal Cnr all'Infn (Fisica nucleare), all'Inail, Aran per citare i più conosciuti. La decisione è stata di tagliare 9,3 milioni in più nei ministeri che sono poi andati a beneficio di minori tagli all'Inail (per una cifra analoga).

Tra i ministeri la stretta ha colpito soprattutto Istruzione-Università (+11,6 milioni) e in misura ridotta la Salute (-2,4 milioni). Significa che tutti sono stati tagliati, ma alcuni dicasteri hanno consentito recuperi superiori all'obiettivo. Dei tagli complessivi di personale, 3.236 sono concentrati nei 9 ministeri, 126 nella ricerca e 666 negli enti non economici. Questo ha consentito di ridurre gli esuberi altrove: oltre all'Inail, anche alla Lega Tumori e all'Agenas (valuta costi e servizi sanitari regionali).

Inps e Enac sono stati inseriti nel secondo decreto, tenuto conto che l'ente di previdenza ha in corso la fusione con l'Inpdap e Enpals. Comunque, per l'Inps la pianta organica prevede in tutto 23.420 dipendenti, di cui 345 dirigenti. Gli esuberi ipotizzati sono di 3.314 dipendenti e 16 dirigenti. Nel caso dell'ente per l'Aviazione civile sono invece previsti un massimo di 41 dirigenti e 756 unità non dirigenziali (di cui 25 ispettori di volo). In uscita, 74 dipendenti e un dirigente.

GLI ENTI PARCO

Qui la pianta organica prevede un massimo di 490 dipendenti nel totale degli enti Parco. Il taglio delle posizioni, disciplinato con il terzo decreto, genererà un risparmio di gestione di 1,6 milioni.

Barbara Corrao

Il decreto crescita prevede che le spese della p.a. siano rimborsate dall'aggiudicatario

Publicità legale obbligatoria

Bandi e avvisi di gara da pubblicare sui quotidiani

DI ANDREA MASCOLINI

Anche dopo il 1° gennaio 2013 le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di pubblicare per estratto sui quotidiani i bandi e gli avvisi di gara per affidamento di lavori, forniture e servizi e le avvenute aggiudicazioni; la legge 69/2009 non ha toccato la disciplina del Codice, a sua volta confermata dalla legge «anticorruzione»; possibile pubblicare sui quotidiani anche gli avvisi per appalti di lavori al di sotto dei 500 mila euro e per appalti di forniture e servizi al di sotto dei 200 mila euro. È quanto si desume dalla lettura coordinata dalle disposizioni che si sono succedute in questi ultimi anni e che, anche alla luce della natura «rinforzata» del Codice dei contratti pubblici e della novella della legge «Crescita 2», rendono superata la disciplina del 2009 che avrebbe voluto mandare in soffitta la pubblicità legale sui giornali (si veda *ItaliaOggi* del 30 novembre 2012).

Dal punto di vista dell'ambito oggettivo di applicazione, l'obbligo di procedere alla pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani risulta applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture per le gare sopra soglia (secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e quindi oltre i 5 milioni per i lavori e oltre i 200 mila euro per servizi e forniture) e alle procedure di affidamento di appalti di lavori sotto soglia (secondo periodo del comma 5 dell'art.122 che prevede la soglia superiore a 500 mila euro ma con pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale). Va anche rilevato che, nonostante l'articolo 124, comma 5 non preveda la pubblicazione sui quotidiani degli

avvisi per appalti sotto soglia di forniture e servizi, ai sensi dell'art.66 comma 15 del Codice le stazioni appaltanti potrebbero (facoltà) anche prevedere forme aggiuntive di pubblicità. In ipotesi, quindi, anche un contratto di fornitura al di sotto dei 200 mila euro potrebbe, in base a una scelta motivata della stazione appaltante, essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Dal punto di vista interpretativo è stato posto in dubbio che l'articolo 66 del Codice dei contratti potesse essere stato superato, nel 2009, dalla legge n.69 che (articolo 32, comma 5) prevedeva che «dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio». In realtà, però, questa disposizione è risultata a sua volta implicitamente abrogata dalla successiva legge «anticorruzione» (190/12) che ha introdotto una disposizione «di salvezza» delle norme in materia di pubblicità contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilendo che «restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Pertanto, se restano «ferme» le vigenti norme del Codice, in base a una disposizione che entra in vigore prima del 1° gennaio 2013, automaticamente la disposizione del 2009 deve considerarsi superata e quindi inapplicabile per implicita abrogazione. D'altro canto sarebbe stato difficile anche sostenere che il comma 5 dell'articolo 32 della legge

69/2009 potesse avere abrogato o superato quanto stabilito dall'articolo 66 del Codice dei contratti pubblici in materia di pubblicità legale sui quotidiani. L'articolo 255 del codice dei contratti pubblici, infatti, stabilisce che «ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute». Ma la legge 69/2009 non ha certo disposto in tal senso, non rinvenendosi in alcuna parte di essa l'abrogazione espressa delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, proprio richiamate dalla norma della legge «anticorruzione». Ciò detto a conferma dell'operatività dell'obbligo, anche a decorrere dal 1° gennaio 2013, della pubblicità per estratto sui quotidiani (certamente non quelle di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*), sta anche l'articolo 34, comma 35 del dl n.179/2012 (c.d. Crescita 2.0). In esso si prevede infatti l'obbligo per l'aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara. In particolare, si prevede che «a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

Il combinato disposto dei due provvedimenti potrà creare una nuova classe dirigente

Meno corruzione con i controlli

Il decreto salva-enti si interseca con la legge 190

DI MARIO COLLEVECCHIO

Tra i provvedimenti approvati dal parlamento prima dello scioglimento assume rilievo la conversione in legge del decreto 174 che mira a ridurre i costi della politica e soprattutto a introdurre controlli più penetranti sull'attività delle regioni e degli enti locali. Quella dei controlli è una storia antica che ogni tanto si ripete. Già dal 1999, e ancora di più dopo la soppressione dei controlli esterni sugli atti dei comuni e delle province per effetto della legge costituzionale 3/2001, si è tentato di introdurre un nuovo sistema di controlli interni articolato nelle seguenti forme: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico. In base all'articolo 147 del Tuel, la prima forma di controllo mirava sostanzialmente a ricondurre all'interno dell'ente l'esame rivolto a garantire la legittimità degli atti amministrativi in precedenza affidato ai Coreco. Le altre forme, fortemente innovative, si collocavano invece nel versante tracciato dai provvedimenti di riforma della p.a. consistente nel controllo sui risultati conseguiti dall'amministrazione in termini efficienza, efficacia ed economicità. In sintesi, il controllo di gestione era rivolto a ottimizzare il rapporto costi-risultati; la valutazione dei dirigenti a verificare

le prestazioni effettuate e le competenze dimostrate; il controllo strategico a rilevare i risultati finali conseguiti rispetto agli obiettivi prestabiliti. Dopo oltre dieci anni di esperienze, il sistema dei controlli interni non ha funzionato. Le cause sono diverse: mancata attuazione dei principi di riforma della p.a., assenza di validi strumenti di programmazione dell'azione di governo e della gestione cui riferire l'attività di controllo, difficoltà di individuare soggetti dotati di nuove professionalità, di introdurre soluzioni organizzative adeguate, di ricercare e utilizzare metodi e strumenti idonei a realizzare le nuove forme di controllo, scarsa efficacia delle commissioni consiliari di controllo sull'attività delle giunte. In una parola, assenza diffusa di una cultura del risultato. Il decreto-legge 174 trova uno scenario nel quale i soli controlli che valgono sono quelli del giudice penale e delle giurisdizioni contabili. E così sceglie la via forse obbligata di potenziare i controlli esterni della Corte dei conti al fine di garantire la regolarità delle gestioni, gli equilibri del bilancio e il funzionamento dei controlli interni. Questi ultimi vengono rafforzati. In aggiunta al controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, viene introdotto il controllo costante degli equilibri finanziari della gestione e,

negli enti di maggiori dimensioni, il controllo sulla qualità dei servizi erogati e il controllo sull'attività degli organismi gestionali esterni. La definizione degli strumenti e delle modalità per rendere operativo il nuovo sistema è attribuita al regolamento di ciascun ente da adottare entro il 10 gennaio 2013, pena lo scioglimento del consiglio. Di qui il panico, che l'Anci ha saggiamente mitigato invitando gli enti a predisporre una prima deliberazione consiliare di massima. Appare abbastanza evidente che la disciplina dei controlli, specie quella attinente alla regolarità amministrativa e contabile, interseca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella p.a. dettate dalla legge 190/2012. È prevista l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (di norma il segretario) che predispone e verifica l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Sono previsti meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, verifiche sugli obblighi della trasparenza, l'introduzione di un Codice etico, azioni di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che stipulano con essa contratti. Ma la legge prevede anche percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Conversione da parte delle nuove Camere

Sul caso Tares in preparazione un decreto legge

Gianni Trovati
MILANO

Il pasticcio della **Tares** si arricchisce di una nuova puntata, con l'impegno del Governo a rimettere subito mano alla materia per rivedere il calendario dei pagamenti dopo lo slittamento a luglio della prima rata appena approvato in via definitiva dal Parlamento.

L'apertura, che segue gli ordini del giorno votati alla Camera insieme al varo definitivo della legge di conversione al decreto rifiuti, è stata espressa direttamente dal sottosegretario all'Ambiente, Tullio Fanelli, e ottiene un «plauso vigile» da parte di tutti i settori interessati. Federambiente, che riunisce le imprese d'igiene ambientale e che da subito si era battuta contro la proroga lanciando insieme a Fise-Confindustria l'allarme sul rischio default per le imprese, si dice soddisfatta «per il netto impegno assunto dal governo», ma avverte che «continuerà a monitorare la situazione e a verificare che gli annunci si traducano in decisioni concrete»; su una linea identica si attestano i sindaci, con il delegato Anciale alle politiche energetiche e ai rifiuti, Filippo Bernocchi, che sottolinea l'urgenza di atti concreti «per avere certezze sul fronte delle entrate ed evitare il rischio di interruzione del servizio».

La cautela di amministratori e operatori è d'obbligo visto il grado di caos raggiunto dalla vicenda del nuovo tributo, che dal 1° gennaio scorso sostituisce le vecchie tasse e tariffe sui rifiuti ed è chiamato anche a finanziare per un miliardo di euro (con 30 centesimi al metro quadrato, elevabile a 40 dai Comuni) i «servizi indivisibili» come la manutenzione delle

strade e l'illuminazione pubblica. Prevista da oltre un anno (lo ha istituito l'articolo 14 del Dl 201/2011), la Tares è entrata nel vortice pre-elettorale alla vigilia della sua entrata in vigore, e ha visto slittare la prima rata prima ad aprile e poi a luglio. Con il nuovo calendario, le imprese non potrebbero incassare le prime entrate prima di settembre-ottobre, con il risultato di dover svolgere il servizio gratis per 10 mesi e di esporsi a pesanti rischi di liquidità.

Il Governo, che nell'esame parlamentare sul decreto rifiuti si era detto contrario alla nuova proroga, promette ora un

LA PROSPETTIVA

Il provvedimento dovrebbe anticipare la prima rata ad aprile-maggio, ma le elezioni complicano la strada per l'approvazione

nuovo provvedimento d'urgenza per rimediare all'empanse. La via, però, sembra impervia, per molte ragioni. Il decreto legge può ovviamente essere approvato solo dopo la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della proroga che deve correggere, e la sua conversione finirà quindi inevitabilmente per rientrare nei compiti del nuovo Parlamento. Che, eletti i presidenti delle due Camere e insediate le commissioni, dovrebbe fissare una nuova data, a quel punto non prima di aprile-maggio: secondo i fautori della proroga, dovrebbe anche correggere la Tares per evitare rincari ai cittadini, con coperture tutte da trovare.

twitter@giannitrovati
gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tares a luglio, Anci e Federambiente dicono no

Tares a luglio, grazie no. Il dl sui rifiuti ha previsto il differimento della scadenza di pagamento del tributo che la legge di stabilità aveva fissato a aprile. Tuttavia, dopo tante polemiche per questo ulteriore rinvio, il governo si è impegnato ieri ad annullare la proroga con un provvedimento di urgenza. Il rinvio, in realtà, concentra negli ultimi mesi dell'anno una serie di pagamenti tributari e in più crea problemi di cassa ai comuni e ai gestori, che devono comunque assicurare il servizio di smaltimento rifiuti. Non a caso l'Anci ha sollecitato più volte il governo a mantenere ferma la scadenza di aprile. Di ieri la notizia dell'apertura del governo, per bocca del sottosegretario all'ambiente Tullio Fanelli, ad adottare un provvedimento d'urgenza diretto ad annullare gli effetti negativi prodotti dalla proroga. Una sorta di sterilizzazione salutata con favore dal delegato Anci alle politiche energetiche e ai rifiuti, Filippo Bernocchi. Secondo cui è particolarmente importante «avere certezze sulle entrate relative al servizio di gestione dei rifiuti per scongiurare interruzioni del servizio di igiene ambientale nelle città». Fa eco Federambiente, l'associazione che raggruppa le aziende pubbliche operanti nel settore dei rifiuti, che coglie l'occasione per (ri)evidenziare la preoccupazione degli operatori del settore e i rischi per la continuità del servizio e la sopravvivenza delle imprese. Dopo gli annunci, quindi, si attendono decisioni concrete. Va ricordato che, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina del tributo fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo o della tariffa può essere affidata ai soggetti che hanno svolto le attività di smaltimento rifiuti e quelle di accertamento e riscossione di Tarsu, Tia1 e Tia2. Tributo e maggiorazione potranno essere pagati con l'F24 o con bollettino di conto corrente postale. Le somme, però, vanno versate direttamente al comune, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per il 2013 il tributo non potrà essere richiesto prima del mese di luglio. Fino alla determinazione delle nuove tariffe le somme vanno pagate in acconto, commisurato all'importo versato nel 2012. Per le nuove occupazioni effettuate a partire dal 2013, invece, la tassa va calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate nell'anno precedente.

Sergio Trovato

Tasse locali, aliquote modificabili fino al 30/9. Ma si rischia il caos

I comuni e le province che devono ripristinare gli equilibri finanziari possono modificare le aliquote e le tariffe di tributi locali fino al 30 settembre di ogni anno. Sono così a rischio la certezza delle aliquote, in particolare quelle dell'Imu.

Questa preoccupante novità è contenuta il comma 444 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, nell'intervenire sull'art. 193, comma 3, del Tuel, accorda ai comuni e alle province che sono tenuti a ripristinare gli equilibri finanziari, la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data indicata al comma 2, dello stesso art. 193, vale a dire il 30 settembre di ciascun anno.

Tutto ciò «in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», che costituisce una delle norme basilari del sistema dei tributi locali e che è destinato a vacillare di fronte a una disposizione così stramba. Infatti fino a oggi in base a detta norma vi erano alcune fondamentali certezze, e cioè che:

- il termine di deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito nella data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- le deliberazioni relative alle aliquote e alle tariffe per i tributi locali sono automaticamente confermate nel caso in cui l'ente non deliberi, modificandole, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

L'unico elemento di incertezza era ogni anno l'individuazione dell'esatto termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione, che veniva spesso fatto slittare ora con legge ora con un decreto ministeriale, a seconda della necessità manifestate dagli enti locali.

Ebbene, se da un lato l'art. 1, della legge n. 228 del 2012, offre al comma 381, un elemento di certezza fissando al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, dall'altra il comma 444 consente ai comuni e alle province di modificare le aliquote ben oltre detta data.

Il termine del 30 settembre si ricava dal rinvio effettuato dalla norma in esame al comma 2, dello stesso art. 193 che delinea la pro-

cedura in base alla quale l'organo consiliare dell'ente locale provvede al controllo degli equilibri generali di bilancio apportando, in caso di squilibrio, i necessari provvedimenti. La norma non consente, però, in alcun modo ai comuni ed alle province di modificare le aliquote o le tariffe dei tributi locali.

Ciò sarà, invece, possibile, a partire dal 2013, proprio grazie alle modifiche apportate al comma 3 del citato art. 193 del Tuel dal comma 444 della legge di stabilità, che con la sua dirompente portata finisce in concreto per minare il sistema tributario locale, determinando l'estrema incertezza dei contribuenti in ordine alla misura del tributo, che potrà variare fino al 30 settembre di ogni anno.

Non va sottovalutato, inoltre, l'effetto deleterio che tale norma provoca soprattutto in materia di Imu. Infatti per tale tributo a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'art. 13, comma 13-bis, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una forma di pubblicità costitutiva della misura del tributo.

Detta norma prevede infatti, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imu devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del dlgs 28 settembre 1998, n. 360, vale a dire il sito previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'Irpef, www.finanze.it. La norma precisa, inoltre, che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. Detto invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

È indispensabile, quindi, un urgente «aggiustamento» del un sistema che, ancor prima di decollare, è già destinato a rimanere a terra.

Con la norma in questione si è creato, infatti, un gran pasticcio che se da un lato può avvantaggiare i comuni che possono rifare i conti tranquillamente fino a settembre, crea un gran caos ai contribuenti che si vedono cambiare le carte in tavola all'ultimo momento.

Spending review, tagli guidati dai consumi 2011

Scade il 31/1 anche il termine entro cui la Conferenza stato, città e autonomie locali potrà proporre propri criteri di riparto dei tagli previsti dal decreto sulla revisione della spesa e incrementati dalla legge di stabilità 2013. A prevederlo sono i commi 6 e 7 dell'art. 16 del dl 95/2012, come modificato dapprima dal dl 174/2012 e successivamente dalla l 228/2012. Sindaci e presidenti di provincia dovrebbero (sulla base di istruttorie ad hoc condotte da Anci e Upi) definire l'importo delle riduzioni da imputare a ciascun ente, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario alla spending review, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali. Il condizionale è assolutamente d'obbligo, dato che al momento la Conferenza non risulta neppure convocata. Decorso il predetto termine, la disciplina richiamata prevede che il riparto sia definito entro i 15 giorni successivi con decreto del ministero dell'interno, ripartendo la riduzione complessiva in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal Siope. Va considerato, tuttavia, che la logica dei tagli è stata notevolmente modificata a seguito della prevista soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio, compensata dall'attribuzione ai comuni dell'intero gettito Imu (ad eccezione degli immobili produttivi di categoria D) e dalla istituzione del nuovo fondo di solidarietà comunale. Le riduzioni previste dal dl 95 sono solo uno dei parametri che dovranno esser considerati dal dpcm che (entro aprile) dovrà definire le nuove spettanze.

Matteo Barbero

Spese per protezione civile fuori dal Patto? Manco per sogno, manca la legge

La deroga è prevista, ma manca il provvedimento attuativo. È quanto si sono sentiti risponderne dal Mef i numerosi enti locali che hanno chiesto lumi sulla possibilità di escludere dal saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno le spese per fronteggiare i danni da calamità naturali finanziate mediante risorse proprie. A prevedere tale esclusione è stato il dl 59/2012 (recante disposizioni per il riordino della protezione civile), che ha inserito nell'art. 31 della l 183/2011 due nuovi commi 8-bis e 8-ter. Il comma 8-bis prevede, appunto, l'esclusione dal Patto delle «spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi». Ciò, precisa la disposizione citata, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del successivo comma 8-ter, ma soprattutto «con legge». Tale inciso, in pratica, rende necessario un ulteriore passaggio attuativo, che però Governo e Parlamento, negli oltre sette mesi che sono trascorsi dall'adozione del dl 59, non hanno trovato il tempo di compiere. Come ha evidenziato il Mef rispondendo ai quesiti ricevuti, «l'esclusione di cui al comma 8-bis richiede espressamente una

specifico provvedimento normativo» e pertanto «la stessa esclusione potrà essere operata solo quando sarà emanata la norma richiesta». Nel frattempo, gli enti locali potranno escludere dal Patto le sole spese finanziate con risorse statali (anche se trasferite per il tramite delle regioni). Lo prevede il comma 7 del citato art. 31 della l 183. Ma in tal caso non si tratta di una vera deroga, giacché comuni e province dovranno escludere dal calcolo del saldo anche le corrispondenti entrate, sterilizzando (ai fini Patto) l'intera partita. Viceversa, gli interventi finanziati autonomamente ricadono per intero nelle maglie del Patto (dal quest'anno, per di più, esteso a tutti i comuni con più di 1.000 abitanti) e, quindi, rischiano di essere fortemente rallentati dalla sua rigidità.

Ad aggravare la situazione contribuiscono anche i frequenti ritardi con cui le risorse statali arrivano nelle casse locali, spesso costringendo sindaci e presidenti ad anticiparla di tasca propria. Ma il problema principale rimane il Patto, che di fatto rende quasi inutilizzabile la leva del debito e disincentiva l'applicazione degli avanzi di amministrazione. Proprio per allentare questi vincoli e accelerare le spese di solito urgenti come quelle di protezione civile era stata prevista la deroga sopra ricordata.

Matteo Barbero

*Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it*

SOLO QUELLE NELLA LEGGE OBIETTIVO POTRANNO GODERE DELLA DEFISCALIZZAZIONE

Paletti rigidi per le opere senza tasse

Le esenzioni più i contributi non potranno superare il 50% del valore del progetto e l'ammontare non sarà rinegoziabile. Scadenza di 12 mesi per il closing dei finanziamenti, pena la revoca della concessione

DI LUISA LEONE

Solo le opere indicate nella legge Obiettivo potranno accedere alla defiscalizzazione prevista dal decreto Sviluppo bis. Secondo quanto risulta a *MF-Milano Finanza* sarebbero ormai quasi pronte le linee guida che fisseranno i paletti per l'accesso alle nuove misure, pensate soprattutto per sbloccare quelle infrastrutture rimaste impantanate nel limbo della crisi. La norma, fortemente sponsorizzata dal vice-ministro alle Infrastrutture Mario Ciaccia, ha esteso, oltre che alle nuove opere, anche a quelle non in equilibrio economico-finanziario la possibilità di compensare parte del contributo pubblico a fondo perduto con quanto dovuto per Ires e Irap. Se tutto filerà come previsto e le ultime limature arriveranno per tempo, le linee guida, ultimo tassello mancante all'impalcatura della defiscalizzazione delle grandi infrastrutture, potrebbe essere approvato nel Cipe fissato per il prossimo 1 febbraio. E di certo il primo punto fondamentale del documento è che la definizione di «opere strategiche» deve essere intesa nel senso più restrittivo di opere strategiche nazionali, ovvero quelle individuate con la legge Obiettivo, che ogni anno viene allegata al documento di finanza pubblica. Il che vale, naturalmente, per le opere già previste e non per quelle nuove. Il recinto della legge Obiettivo sarebbe stato voluto dal ministero dell'Economia per evitare di estendere troppo il potenziale esborso per le casse dello Stato, e sebbene permetta potenzialmente a opere oggi in difficoltà (come la Brebemi o la Pedemontana Lombarda) di accedere all'agevolazione.

tiene fuori una serie di opere meno importanti a livello Paese ma magari considerate strategiche in un'ottica più locale, che molti avevano sperato potessero invece rientrare sotto l'ombrello della defiscalizzazione. Un altro limite che dovrebbe essere inserito nelle linee guida, anche questo fortemente sponsorizzato dai guardiani delle finanze pubbliche, è il principio in base al quale non sarà possibile ottenere aggiornamenti delle agevolazioni. Ciò significa, in soldoni, che per le nuove opere l'ammontare del contributo pubblico, tra quello a fondo perduto e le agevolazioni fiscali, sarà fissato una volta per tutte all'interno dei bandi. Allo stesso modo l'importo non sarà ulteriormente rinegoziabile dopo il riequilibrio dei piani economico-finanziari, per le opere già previste.

Una vera e propria innovazione copernicana per il comparto delle infrastrutture dovrebbe poi essere l'introduzione di un limite di tempo massimo per ottenere i finanziamenti da parte dei concessionari. Oggi, infatti, la maggior parte delle opere bloccate lo sono per la difficoltà a reperire le linee di credito necessarie a far partire davvero i cantieri, dopo la posa della prima pietra che di solito non è molto più che simbolica. Ma con l'approvazione delle linee guida questo non dovrebbe essere più possibile, perché si prevede la decadenza, senza diritto a indennizzo, dalla concessione se i denari necessari ai lavori, che siano sotto forma di prestiti o project bond, non saranno disponibili entro 12 mesi dall'approvazione dei progetti definitivi.

Questo naturalmente dovrebbe valere solo per i nuovi progetti in partenariato pubblico privato. (riproduzione riservata)

Ritardi Pa: estese alle costruzioni le nuove regole per i pagamenti

Umberto Mancini

ROMA. Era attesa da tempo ed è finalmente arrivata. Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato ieri, dopo un pressing asfissiante delle imprese, una circolare sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione in cui si chiarisce che la nuova disciplina si applica a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori pubblici, uno dei settori più colpiti dalle lungaggini burocratiche. Del resto, la circolare varata dal ministro Passera, e osteggiata fino all'ultimo dalla Ragioneria, non fa che rendere concreta una disposizione europea scattata nelle

scorse settimane e che impone all'Italia di mettersi al passo con gli altri Paesi dell'Unione. A sollecitare l'atteso provvedimento erano stati sia l'Ance, l'associazione che raggruppa le imprese di costruzioni, che Confindustria. Preoccupate, come altre organizzazioni di categoria, sia per l'impasse normativa sia per l'aggravarsi della crisi del settore, strangolato da un clima congiunturale sempre più pesante e, naturalmente,

dai mancati adempimenti delle amministrazioni pubbliche, Regioni e Comuni in testa.

Pur apprezzando il decisivo passo avanti, l'Ance fa comunque notare che la circolare, che va ancora definita in alcuni dettagli, vale solo per il 2013. E che quindi resta irrisolta la questione dei paga-

menti pregressi. Si tratta di un margine enorme: 10 miliardi solo per il comparto delle costruzioni, oltre 70 se si considera l'intero ammontare dovuto alle aziende dallo Stato. Insomma, al di là della buona volontà dimostrata dal dicastero, l'obbligo di pagare entro 60 giorni a partire da quest'anno rischia di essere solo una misura marginale, non in grado cioè di dare ossigeno finanziario a chi aspetta da mesi quanto dovuto.

Anche perché - sottolinea il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti - sono centinaia di migliaia le imprese di costruzione colpite dal fenomeno, con tempi di pagamenti che in certi casi limite sfiorano l'anno». Inoltre, aggiunge Merletti, sono proprio le piccole imprese del settore costruzioni quelle che hanno registrato il maggiore aumento dei tempi di pagamento, cresciuti di 64 giorni nell'ultimo anno. Con un costo elevato derivante dai ritardi pari a 1,6 miliardi di maggiori oneri finanziari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta
L'edilizia è il settore più colpito
Ma l'Ance: disciplina limitata al 2013

La Commissione europea ha lanciato due bandi a beneficio anche degli enti locali

L'Ue finanzia piani anticrimine

Guerra a terrorismo, tratta, droga e traffico di armi

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Combattere il crimine è l'obiettivo che l'Unione europea si pone attraverso il programma specifico per il 2007-2013 «Prevenzione e lotta contro la criminalità». Recentemente, la Commissione europea ha lanciato due bandi per raccogliere progetti sul programma e ha stanziato allo scopo ben 54 milioni di euro. Il programma contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a danno dei bambini, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode. Il primo bando è quello generale per la chiamata di progetti che scade il 6 marzo 2013 e stanziava fondi per 4 milioni di euro. Il secondo bando, in scadenza il 10 aprile 2013, prevede invece uno stanziamento di 50 milioni di euro per finanziare progetti relativi alla raccolta, analisi e scambio dei dati relativi al Passenger name record (Pnr) e si concentra soprattutto sulla prevenzione del terrorismo.

Beneficiarie anche le autorità locali. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti. Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione, con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.

Prevenire il crimine e proteggere le vittime. Gli obiettivi del programma sono quattro: prevenzione della criminalità e criminologia, attività di contrasto della criminalità, protezione e sostegno ai testimoni, protezione delle vittime. Nell'ambito degli obiettivi generali il programma con-

tribuisce inoltre a incoraggiare, promuovere ed elaborare metodi e strumenti orizzontali, necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità e per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Contribuisce inoltre a promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione in ordine alle priorità stabilite dal consiglio. Infine, ha lo scopo di promuovere ed elaborare le migliori prassi per il sostegno e la protezione dei testimoni e promuovere ed elaborare le migliori prassi per la protezione delle vittime di reati. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria; può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.

Contributo fino al 90% della spesa. Il contributo a fondo perduto copre fino al 90% della spesa ammissibile e non può essere inferiore a 100 mila euro. I progetti devono avere una durata massima di 2 anni.

—© Riproduzione riservata—■

Campania, prorogati i progetti antidelinquenza

È stata prorogata al 25 febbraio 2013 la scadenza per la partecipazione al bando per la selezione di progetti volti alla realizzazione di servizi di prevenzione e contrasto ai reati di usura ed estorsione. Il bando, approvato con decreto dirigenziale 149/2012, aveva visto aumentare la dotazione finanziaria a 1.189.850 euro. La proroga del termine, precedentemente fissato al 25 gennaio, è stata disposta a seguito di apposita richiesta del commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura, nata a seguito di iniziative intraprese in tal senso da parte di amministrazioni locali e da rappresentanti dell'Associazionismo.

DOMANDE ENTRO IL 18/3

Lombardia, 10 mln per le aree colpite dal sisma del 2012

Dieci milioni si euro per sostenere la valorizzazione, la salvaguardia e il recupero della funzionalità dei beni culturali immobili colpiti dal sisma del maggio 2012. È questo l'obiettivo di un fondo di rotazione lanciato dalla regione Lombardia per sostenere la ricostruzione nei 41 comuni danneggiati dal sisma. Possono richiedere il finanziamento enti pubblici, enti ecclesiastici, enti privati, persone fisiche, persone giuridiche legalmente costituite e registrate, che, alla data 20 maggio 2012, fossero proprietari o che avessero la comprovata e documentata disponibilità di beni culturali destinati alla pubblica fruizione e a finalità culturali. Gli interventi oggetto di richiesta non dovranno essere realizzati né in corso di realizzazione in data precedente il 29 maggio 2012. Sono ammessi progetti per la valorizzazione e salvaguardia di beni culturali, da attuarsi tramite interventi edilizi finalizzati al ripristino funzionale e messa in sicurezza del bene. I progetti devono riguardare beni culturali, istituti e luoghi della cultura, come definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. I lavori possono riguardare anche lotti di interventi complessi purché si configurino come lotti funzionali e funzionanti. Il costo complessivo degli interventi deve essere compreso tra un minimo di 100 mila euro e un massimo di un milione di euro. L'agevolazione finanziaria che potrà essere concessa fino ad un massimo del 70% del costo complessivo dell'intervento è costituita da una parte pari al 75% a rimborso e una parte pari al 25% a fondo perduto. Il cofinanziamento, non potrà essere inferiore al 30%. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 18 marzo 2013.

SCADENZA AL 15 MARZO**Piemonte,
tris di bandi
per l'energia**

Ammonta a 14,5 milioni di euro la dotazione della regione Piemonte per finanziare tre bandi a favore delle amministrazioni pubbliche che vogliono investire nella produzione di energia e nella riqualificazione energetica. Il primo bando stanziava 6 milioni di euro, per sostenere interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto di edifici esistenti a uso pubblico, non residenziale. I progetti devono essere finalizzati a conseguire una riduzione consistente, comunque non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento; il contributo a fondo perduto arriva fino all'80% dei costi ammissibili. Il secondo bando ha una dotazione di 3,5 milioni di euro, è rivolto a sostenere investimenti in rinnovabili geotermiche, solari, recupero di cascami termici, altri sistemi diversi dalle biomasse. In questo caso, il contributo a fondo perduto è del 60% della spesa. L'ultimo bando, per i restanti 5 milioni di euro, concede contributi del 60% per investire nella produzione di energia da biomasse forestali. I bandi che sostengono le rinnovabili prevedono anche una forma alternativa di finanziamento misto fondo perduto/finanziamento agevolato, che permette di coprire il 100% della spesa prevista. Tutti e tre i bandi scadono il 15 marzo 2013.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

Ue, entro il 28 febbraio le domande per fregiarsi del titolo di regione imprenditoriale europea.

Il comitato delle regioni dell'Unione europea attribuisce il premio Eer alle regioni dell'Ue, che si distinguono per la loro visione imprenditoriale, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla loro ricchezza e dalle loro competenze. Entro il 28 febbraio 2013 è possibile candidarsi per l'attribuzione del marchio relativo al 2014. Possono partecipare tutte le regioni degli stati membri dell'Ue che dispongono delle competenze a livello politico e delle capacità necessarie per attuare una visione imprenditoriale complessiva. Possono candidarsi regioni, comunità autonome, province, aree metropolitane. Possono presentare la loro candidatura anche le regioni transfrontaliere e le Euroregioni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.cor.europa.eu/eer.

Sardegna, oltre un milione di euro per la sicurezza stradale. Scade il 16 febbraio 2013 il termine per manifestare l'interesse a ottenere un sostegno con i fondi del 4° e 5° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. I comuni, con priorità a

quelli che si consorziano allo scopo, potranno presentare progetti per dotazione di etilometri, redazione di piani della sicurezza stradale locali, istituzione di centri di monitoraggio comunali, messa in sicurezza di nodi critici, adeguamento della segnaletica, realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti, corsi di formazione.

Un concorso per gli spazi pubblici. La Biennale spazio pubblico ha indetto un concorso le amministrazioni locali che hanno organizzato il processo di programmazione-realizzazione-manutenzione degli spazi pubblici, di nuova costruzione o riqualificati, in modo tale da evitare il rapido degrado delle opere costruite, entro il 31/12/2009. Il concorso scade il 31 marzo 2013 e i vincitori potranno usufruire del logo istituzionale e di spazi riservati su mezzi stampa. Le informazioni sono reperibili su www.biennalespaziopubblico.it.

Fvg, entro il 31 gennaio i contributi per le minoranze linguistiche. Il 31 gennaio 2013 scadono i termini per richiedere i contributi che interessano le comunità linguistiche regionali: sloveni, friulani, tedeschi e dialetti veneti. I contributi finanziano la conservazione delle lingue minoritarie.

La burocrazia dell'anticorruzione

Qual è la rilevanza della questione-corruzione in Italia? Storicamente la capacità di questo tema di polarizzare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica risponde a una logica emergenziale e reattiva. La questione entra accidentalmente nel dibattito pubblico, di norma quando uno scandalo investe esponenti politici di spicco, attirando l'attenzione dei mass media e inducendo così la classe politica a proporre frettolosamente e discutere (solo eccezionalmente ad approvare) provvedimenti di riforma.

Come risposta contingente a una catena di scandali matura anche la vicenda della legge 190 del 2012, avviata nel 2010 dal governo di centrodestra e recuperata dopo un lunghissimo iter, con sostanziose modifiche, dal governo tecnico guidato da Mario Monti. A distanza oltre vent'anni dalle inchieste di «mani pulite» si tratta del primo tentativo organico di avviare una politica improntata sia alla prevenzione che alla repressione di tali crimini. È molto dubbia però la capacità della nuova cornice normativa di modificare in modo significativo la struttura di opportunità che in Italia ha favorito lo sviluppo di una corruzione endemica in molte aree di intervento pubblico. Su alcuni punti significativi (vedi l'indebolimento dei reati di concussione) si registrano passi indietro, mentre tutte le principali raccomandazioni europee sulle carenze dei profili di repressione sono rimaste lettera morta: non sono toccati il riordino della normativa, i termini di prescrizione, la formazione specializzata delle forze dell'ordine, la confisca dei proventi del reato di corruzione, le misure sul contrasto al riciclaggio, quelle in materia di falso in bilancio.

Poco convincente risulta anche il disegno di prevenzione della corruzione, affidato alla predisposizione di piani triennali da parte delle singole amministrazioni. L'individuazione di un responsabile entro ciascuna amministrazione e il ruolo di traino attribuito a una Civit riconvertita d'ufficio in autorità anticorruzione configurano infatti un approccio astratto e formalistico alla questione. Nel migliore

dei casi la risposta prevedibile di enti già in serie difficoltà gestionali sarà la produzione affrettata (la scadenza è il 31 gennaio) di campionari di buone intenzioni, non accompagnati da alcuna formazione del personale né da serie analisi del rischio-corruzione. Del resto, anche la procedura di verifica della loro approvazione da parte della Civit è meramente cartacea. Una prospettiva burocratica agli adempimenti formali dell'anticorruzione sembra però votata al fallimento fin dalla nascita.

Per questo è utile valorizzare le esperienze esistenti che, rovesciando l'approccio dirigista del legislatore e la cultura giuridico-formale dominante, configurano già un nuovo approccio per il contrasto alla corruzione dal basso. Esiste infatti un sapere pratico costruito faticosamente da molti soggetti, amministratori pubblici e operatori dell'associazionismo per primi, da tempo attivi su questo fronte. Si pensi a strumenti come la «Carta di Pisa», il codice etico per amministratori locali proposto nel 2012 da Avviso pubblico, già adottato da decine di enti locali, che rafforza le disposizioni per la trasparenza patrimoniale e del finanziamento politico. Dal basso nasce anche la campagna nazionale «Riparte il futuro», lanciata da pochi giorni da Libera e dal Gruppo Abele, con lo scopo di riattivare i circuiti di controllo democratico tramite la mobilitazione dei cittadini, promuovendo un impegno credibile e verificabile dei candidati alle prossime elezioni politiche a rafforzare nei primi giorni del loro mandato le disposizioni anticorruzione. Gli anticorpi più efficaci alla corruzione, specie quella sistemica, risiedono nell'attivismo consapevole e informato della società civile, più che nella repressione o nella deterrenza. La diffusione di buone pratiche e la fiducia istituzionale, basi di consenso per l'attuazione delle necessarie riforme, si fondano infatti sulle presenza di una massa critica di cittadini sensibili ai temi della questione morale e dell'etica pubblica.

*Alberto Vannucci
Università di Pisa
vannucci@sp.unipi.it*

» **Il caso** L'annuncio della Confartigianato: le lentezze costano 1,6 miliardi di oneri

Pagamenti di Stato, stop ritardi oltre 60 giorni Il governo precisa: vale anche per gli appalti

ROMA — Anche le imprese di costruzione rientrano nella legge che dal primo di gennaio recepisce la direttiva europea per «obbligare» la pubblica amministrazione a pagare i fornitori entro 30 giorni. Dopo le infinite proteste delle associazioni interessate che si sono viste escluse, il ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione in cui si chiarisce che la nuova disciplina si applica a «tutti i settori produttivi inclusi i lavori pubblici, dove operano le imprese di costruzione, uno dei settori più colpiti».

La notizia è stata diffusa dalla Confartigianato. «Sono centinaia di migliaia le imprese di costruzione colpite dal fenomeno dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione e delle imprese private — sottolinea Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato — la mia associazione aveva sollecitato il governo ad adeguare le norme sui pagamenti previste dalla disciplina sugli appalti a quanto indicato dalla direttiva europea che fa esplicito riferimento alla progettazione e all'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché ai lavori di ingegneria civile».

«Si tratta di un chiarimento indispensabile — continua Merletti — considerato che le piccole imprese del settore co-

struzioni sono quelle che hanno registrato il maggiore aumento dei tempi di pagamento, cresciuti di 64 giorni nell'ultimo anno, e il costo più elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 miliardi di maggiori oneri finanziari. Ribadiamo il nostro impegno a far sì che la nuova legge sui tempi di pagamento a 30 e 60 giorni venga attuata e rispettata».

A fine settembre 2012 le imprese del settore costruzioni erano 899.352, pari al 14,7% delle imprese italiane. I lavora-



Giorgio Merletti

Il presidente di Confartigianato: «Sono centinaia di migliaia le imprese di costruzione colpite dal fenomeno dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione e delle imprese private»

tori del settore sono 1.821.884, pari al 10,9% del totale degli addetti in Italia. Il 79,7% degli addetti del comparto opera in imprese con meno di 20 addetti, incidenza maggiore di quella del totale economia che si ferma al 58,9%.

Questa la radiografia del comparto che rischiava di rimanere fuori dalla decisione del governo Monti di adeguare l'Italia ai tempi di pagamento medi europei dopo aver varato, peraltro, una legge per cominciare a regolare il pregresso arrivato alla cifra monstre di quasi 80 mi-

liardi di euro. Mentre è ancora in corso la complessa procedura di certificazione fatta dalla Consip tra le imprese interessate e gli enti debitori, dal primo di gennaio scorso le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare i fornitori privati entro 30 giorni, con deroga a 60 giorni per situazioni particolari e motivabili. Vedremo se, con la *spending review* in corso e la stretta del patto di stabilità interno prevista dall'ultima manovra, le Regioni, i Comuni e le Province con le loro società controllate avranno le risorse per adeguarsi alla direttiva europea.

Il governo Monti ha cercato di sanare una situazione che era diventata insostenibile per il mondo produttivo. Nel corso del 2012, proprio l'anno della grande crisi con un Pil in caduta del 2,4% e la stretta creditizia che ha messo in ginocchio migliaia di imprese, i tempi di pagamento pubblici si sono allungati di 54 giorni rispetto ai 139 dell'anno precedente arrivando a 193, sei mesi e mezzo. Questo calcolo, fatto sempre dalla Confartigianato, riguarda la media ma i tempi si allungano in modo drammatico per le forniture sanitarie che valgono 35,6 miliardi: la media in questo settore è di 269 giorni ma si arriva facilmente a 425 nel Mezzogiorno con punte assurde di 793 in Calabria, 755 in Molise, 661 in Campania.

R. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Start up innovative in Italia: arriva la guida interattiva

Di **ANTONELLA AUTERO**

Fare dell'Italia la prossima "startup nation". E' on line da la guida interattiva per le start up innovative realizzata da InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di commercio, all'indirizzo <http://startup.registroimprese.it>. Un vademecum che sintetizza tutto quanto c'è da sapere su queste società di capitali - costituite o già costituite da non oltre 48 mesi - aventi come obiettivo sociale esclusivo o prevalente "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

Crescita 2.0

Per agevolare la nascita e lo sviluppo, il Governo, con il Decreto Crescita 2.0, convertito in legge il 19 dicembre scorso, ha predisposto una serie di esenzioni ai fini della costituzione e iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

In quattro percorsi, la guida fornisce tutte le informazioni sulla normativa e sui requisiti richiesti per accedere alla sezione speciale del Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio dedicata alle start-up innovative (passaggio fondamentale per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge). La guida, inoltre, spiega agli aspiranti imprenditori qual è l'iter per far nascere la start-up, mentre alle società già costituite da non più di quattro anni chiarisce, attraverso un tutorial, come fare per iscriversi nella sezione speciale, quali le informazioni da fornire e la modulistica da compilare e inviare contestualmente tramite web.

Asse ricerca-impresa

"Le startup innovative contribuiranno a promuovere il collegamento tra ricerca e impresa e rappresentano una grande opportunità di affermazione professionale per tanti giovani di talento", spiega il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. Che ricorda come "il sistema camerale sia impegnato da tempo per creare le condizioni necessarie alla diffusione dell'innovazione nel Paese, fattore essenziale per la competitività delle imprese".



Le agevolazioni

La nuova legge sulle start up mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile.

La normativa a favore delle nuove imprese innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo, dal digitale all'artigianato, dall'agricoltura all'industria culturale nonché alle imprese a vocazione sociale.

La legge stabilisce infine che le imprese già costituite da non oltre 48 mesi, aventi i requisiti previsti per accedere alle agevolazioni introdotte dal decreto Crescita, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro fino al 17 febbraio 2013. ●●●

Conferenza unificata. Stop all'Isee 2.0

La Lombardia sbarra la strada al riccometro

Roberto Turno
ROMA

Il riccometro inciampa (per ora) all'ultimo miglio. Benché bocciato dalla sola Lombardia ma non dalle altre regioni e dai sindaci, il nuovo Isee (indicatore della situazione economica equivalente) riveduto e corretto, ha incassato ieri la «mancata intesa» delle autonomie nella Conferenza unificata col Governo. Da ieri sono scattati i 30 giorni dopo i quali il Governo (sempre quello guidato da Mario Monti) potrà procedere autonomamente, come del resto sembra intenzionato a fare, anche perché confortato dalla stragrande maggioranza del sistema delle autonomie locali, superando così un problema di opportunità politica che è stato subito avanzato: il termine dei 30 giorni scade a ridosso delle elezioni, il 23 febbraio, quando il Governo dei tecnici, pienamente in carica per sbrigare gli affari correnti, sarà formalmente sul punto di fare le valigie.

Le chance che il nuovo riccometro arrivi presto in porto per stanare i furbetti del Welfare, insomma, non mancano. A dispetto dei rilievi e delle riformulazioni chieste dalla Lombardia, che, invocando le prerogative regionali, ha proposto una versione in qualche modo più soft per salvare il proprio «fattore famiglia», sostenendo la necessità «più corretta» di far decidere al Governo che verrà dopo le urne di febbraio. Ma finora non c'è stato niente da fare: le altre Regioni hanno deciso di andare avanti sul testo discusso col Governo.

Il sottosegretario al Welfare, Cecilia Guerra, che ha seguito in prima persona l'intero iter della riforma, preferisce però usare molta cautela: «Il via libera in Consiglio dei ministri è tecnicamente possibile -

dichiara al *Sole-24 Ore* - anche se la scadenza prossima di questo Governo comporterà un'attenta valutazione politica. In ogni caso, è un fatto che la mancata intesa è frutto dell'opposizione di una sola Regione, la Lombardia, mentre tutte le altre erano, con i Comuni, favorevoli al provvedimento». Promozione piena, del resto, esprimono i sindaci, i primi in trincea sui servizi sociali sempre più tempestati dai tagli: «Il nuovo Isee risolve diverse questioni: migliora l'equità di accesso alle prestazioni, completa la situazione patrimoniale e rappresenta un passo in avanti di cui c'era bisogno», commenta non a caso il presidente dell'Anci, Graziano Delrio.

Controlli a tappeto, verifica dei redditi e dei patrimoni sia immobiliari che mobiliari, spia accesa sui conti in banca, definizione anti-evasione delle famiglie, franchigie graduate con sconti per lavoratori di-

nuovi valori delle detrazioni sul patrimonio immobiliare per chi risiede in case di proprietà, per arrivare a una scala di equivalenza anche sulle detrazioni per chi vive in affitto e alle franchigie sul patrimonio immobiliare legate ancora a una nuova scala di equivalenza a seconda della composizione del nuclei familiari. Il peso della situazione patrimoniale, secondo la stessa ipotesi, infine, sarebbe dovuto salire dal 20 al 30% dell'Isee.

IL QUADRO

Il Governo potrà procedere fra 30 giorni: il termine scade a ridosso delle elezioni e l'Esecutivo deve decidere se dare l'ok

pendenti e pensionati, per chi è in affitto o vive in casa di proprietà: questi i punti clou del provvedimento, che con l'Isee corrente» potrà fotografare anche le variazioni dei redditi più rilevanti (fino al 25% in meno) e più vicine nel tempo che siano intervenute se, ad esempio, si perde il lavoro o viene chiusa un'attività imprenditoriale.

Le proposte di modifica della Lombardia (si veda anche articolo in basso) spaziavano da una riscrittura al rialzo della scala di equivalenza fino ai


Fonti rinnovabili, piano d'azione: sono in regola 597 Comuni italiani

Promuovere le rinnovabili, ridurre i consumi, e incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi (dal trasporto pubblico alla raccolta differenziata dei rifiuti), per favorire, con l'adozione di politiche di prossimità, la transizione verso un territorio a basso contenuto di emissioni di carbonio.

Sono sempre di più i comuni italiani che elaborano e adottano un Piano d'azione per l'Energia sostenibile, strumento essenziale per raggiungere, su scala urbana, l'obiettivo europeo di riduzione del 20 per cento delle emissioni di Co2 entro il 2020.

Sono state infatti 597 (dati forniti da Alleanza per il Clima Italia onlus) - contro le 445 del 2011 - le amministrazioni locali che, nel 2012, hanno presentato un proprio Paes, in accordo con l'impegno preso aderendo al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), comunità di enti locali europei che ha deciso di intraprendere politiche territoriali condivise per raggiungere l'obiettivo 20-20-20. Nell'arco di un biennio, quasi la metà (1.044) dei comuni italiani aderenti al Patto (2.314 in totale) ha presentato un Paes.

Un dato che, una volta tanto, mette l'Italia sullo stesso livello dell'Europa: su 4.577, sono infatti circa la metà - 2371 - i comuni europei che hanno già presentato un Piano d'azione per l'Energia sostenibile. ●●●



I governatori chiedono un intervento per i lavoratori di regioni e Asl

Esonerati, altro pasticcio

La Fornero non li tutela. Pensioni a rischio

DI FRANCESCO CERISANO

Dopo gli esodati un'altra grana sta per abbattersi sul ministro del lavoro **Elsa Fornero**: quella degli «esonerati», ossia i dipendenti delle regioni e delle Asl che, dopo essere stati lasciati a casa al 50% dello stipendio in vista del pre pensionamento, non potranno beneficiare delle soglie ante-riforma Fornero e quindi rischiano a partire dal prossimo mese di marzo di trovarsi, oltre che senza lavoro, senza pensione. Fortunatamente la consistenza numerica del plotone di «esonerati» non è minimamente paragonabile all'esercito dei 140 mila esodati per i quali il governo Monti nei mesi scorsi ha trovato una soluzione. Qui i dipendenti sono 950 spalmati su sette regioni (Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta, Veneto), ossia gli enti che hanno approvato specifiche leggi

regionali di recepimento dell'istituto dell'esonero dal servizio, previsto dall'art.72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (cosiddetto decreto Brunetta).

Secondo la Fornero questa assimilazione sarebbe stata illegittima in quanto avrebbe forzato un po' una norma che non doveva applicarsi agli enti territoriali ma solo alle pubbliche amministrazioni centrali. Ragion per cui gli esonerati regionali non potrebbero rientrare tra i lavoratori salvaguardati cui può essere applicata la normativa pensionistica vigente e valevole fino al 2011.

Le regioni, invece non la pensano allo stesso modo. E in una lettera inviata al ministro poco prima di Natale ribattono che, applicando l'istituto dell'esonero, i governatori hanno sempre fatto riferimento alla fattispecie di cui all'art. 72 del dl 112/2008. Fattispecie che il decreto Salva Italia ha espressamente escluso dall'applicazione della riforma Fornero.

Inoltre, lamenta la missiva inviata dal presidente della

conferenza delle regioni **Vasco Errani** anche al ministro della funzione pubblica, **Filippo Patroni Griffi**, se venissero lasciati senza tutele, gli esonerati regionali «subirebbero una disparità di trattamento difficilmente comprensibile».

Per risolvere la grana c'è stato ieri un incontro in Conferenza stato-regioni. E i governatori hanno chiesto l'intervento del ministro Fornero prima delle elezioni. La questione è particolarmente sentita in Piemonte dove gli «esonerati» sono circa 150. L'assessore al bilancio, **Giovanna Quaglia** punta il dito contro il governo che, dice, «continua a fare orecchie da mercante senza rispondere in modo concreto alle questioni sollevate da molte regioni. Su tutte, il fatto che vengono completamente disapplicate leggi regionali sul personale, che invece negli anni scorsi si sono rivelate utili per attivare una politica di incentivazione». Per Quaglia, infatti una direttiva del ministero del lavoro non può di fatto disapplicare delle leggi regionali in vigore. E per questo è stato chiesto l'intervento anche del ministro degli affari regionali **Piero Gnudi**.

—© Riproduzione riservata—■

Oltre la legge Fornero

«Tagliamo tasse e contributi Ma solo sul lavoro stabile»

Pirrone (Inps): «La forbice fra i contratti a termine e quelli a tempo indeterminato deve ampliarsi. Se i precari continueranno a costare poco non cambierà nulla»

III GIULIA CAZZANIGA

■■■ Riformare non significa per forza iper-regolare. Soprattutto se le regole generano cumuli di burocrazia. Parola di Salvatore Pirrone, membro dell'Osservatorio permanente sulla riforma del mercato del lavoro creato da Gi Group in dicembre. L'osservatorio monitora i comportamenti concreti delle aziende a seguito della riforma e vuole condividere opportunità e criticità della nuova normativa. Pirrone, inoltre, è dirigente Inps, oggi a capo del progetto di integrazione delle funzioni dei soppressi Inpdap ed Enpals nell'Istituto della previdenza sociale.

Pirrone, semplificazione e riduzione degli oneri burocratici sono da sempre tra le prime esigenze delle imprese. Ma a suo parere, come si può agire concretamente nell'ambito del lavoro? La riforma appena archiviata ha affrontato questo problema?

«Chi fa leggi mette regole ma queste regole devono creare incentivi e disincentivi economici più che oneri e regole di burocrazia. Ad esempio, per favorire un'occupazione continuativa è preferibile ampliare la differenza di costo tra lavoro stabile e lavoro che non lo è a favore del primo, piuttosto che introdurre ulteriori vincoli come ulteriori causali o specifiche di tempo. Inoltre il maggior costo del lavoro non stabile ha anche una giustificazione di carattere assicurativo, perché questi lavoratori avranno una maggiore probabilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali. Al contrario, in passato il lavoro

meno stabile costava meno di quello a tempo indeterminato. Mi riferisco in particolare alle collaborazioni coordinate e continuative: si creava così un forte incentivo alla precarizzazione, soprattutto nei lavori meno qualificati. Non serve, mi spiego, differenziare i costi in funzione del contratto. E far costare meno il lavoro meno stabile non è a mio parere una politica lungimirante. Anche perché avrà il maggior costo, presumibilmente, per la collettività, perché più a rischio di fruire di ammortizzatori sociali. Bisognerebbe fare il contrario. Così come si dovrebbe cambiare registro sugli incentivi».

In che senso?

«Nel nostro Paese la parola "incentivo" sembra possa avere validità solo per due anni al massimo dopo l'assunzione. Deve essere invece continuativo, solo così può essere conveniente».

Già, ma le risorse?

«È chiaro: il momento è complicato. Ma l'occupazione non si genera in un anno, occorre del tempo. Serve ovviamente uno stimolo dell'economia e politiche del lavoro che agiscano sul lato della domanda. Appunto, con una riduzione della pressione fiscale e contributiva. Abbiamo eguali solo in Belgio, mentre Germania e Francia sono dietro di noi. Ridurre quel gap tra ciò che un lavoratore costa alle imprese e quello che guadagna potrà rendere più conveniente assumere. In sintesi: potessi scegliere, più che togliere l'Imu abbasserei il peso contributivo sul lavoro».

Burocrazia, fisco, e poi?

«Produttività. Bene la contrattazione aziendale e i premi legati al risultato, ma bisogna anche avere il coraggio di cambiare una fra le caratteristiche uniche - in negativo - del nostro Paese: da noi, a differenza di quanto avviene nei paesi industrializzati, la curva dei salari cresce con l'aumentare dell'età anagrafica. Deve avvenire l'inverso e spero ciò si possa verificare con il passaggio a un sistema pensionistico contributivo. Se non saranno gli ultimi anni di lavoro a pesare di più sulla pensione, i lavoratori più anziani alle aziende cominceranno finalmente a costare meno, in funzione di quanto producono. E si potrà fare spazio ai più giovani. I contratti debbono tener conto della fine del sistema retributivo di calcolo delle pensioni e ripensare la curva delle retribuzioni in funzione dell'età».

Ma cosa bisogna fare per lei, aggiustare o completare la riforma Fornero?

«È presto per dare un giudizio definitivo. Sono ancora da valutare gli effetti delle modifiche fatte in tema di flessibilità. In primis, come ho detto, occorre ridurre il costo del lavoro stabile. Lo chiedono le aziende. In secondo luogo, poi, bisogna migliorare ulteriormente gli incentivi automatici agganciandoli ai comportamenti virtuosi».

Come?

«Ad esempio creando dei premi per la buona formazione in apprendistato. Dei premi per il datore del lavoro, legati all'esito occupazionale dell'apprendista, non solo nella medesima impresa».

Partecipate: Comuni alla prova del regolamento sui controlli

E' scattato il 10 gennaio il termine per l'invio del documento a Prefetto e Corte dei conti. Nel caso di inadempienza, considerati anche gli ulteriori 60 giorni di proroga concessi dall'ufficiale di Governo, viene avviata la procedura di scioglimento del Consiglio di Michele Nico

La data del 10 gennaio 2013 non è trascorsa inosservata, trattandosi del termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del DI 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, ove si dispone che tutti i controlli interni dell'Ente previsti dalla lettera d) del comma 1 – ossia tutte le forme di controllo – devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del DI 174/2012, con l'invio del relativo regolamento al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Se ciò non avviene, è previsto che il Prefetto assegni un termine di 60 giorni per tale adempimento, decorso inutilmente il quale ha inizio la procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

C'è da rilevare che a tutt'oggi, in molti casi, le amministrazioni locali hanno dato (almeno) avvio alle procedure prescritte, aprendosi un varco tra i dubbi e le perplessità che il nuovo sistema dei controlli solleva, specie là dove esso risulta più sofisticato e innovativo.

Il nuovo rapporto tra Ente e società

Ci riferiamo, segnatamente, al sottosistema previsto dal nuovo articolo 147-quater del Tuel, introdotto ex novo dal DI 174/2012 e interamente dedicato ai controlli sulle società partecipate non quotate.

La norma prevede, innanzitutto, che l'Ente definisca un sistema di controlli sulle società da esso partecipate e che tali controlli siano esercitati dalle "strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili". Questa locuzione fa ritenere che le funzioni di controllo in parola debbano essere necessariamente svolte dagli uffici dell'Ente e non possano essere oggetto né di processo di esternalizzazione, né di qualsivoglia delega a soggetti terzi, trattandosi di funzioni irrinunciabili ex lege per l'esercizio dell'azione amministrativa di competenza dell'amministrazione locale.

Quest'ultima deve perciò definire in prima persona e in via preventiva gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra Ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

È la prima volta che il legislatore si preoccupa di definire in maniera così articolata e organica la disciplina dei rapporti che l'Ente locale deve intrattenere con le sue partecipate, e non c'è da nascondersi che l'impegno richiesto dal dettato normativo presuppone competenze specialistiche di alto profilo, non sempre presenti nella macrostruttura dell'Ente pubblico.

L'aspetto più delicato della questione sta nel rilievo che il comma 3 dell'articolo 147-quater precisa che siffatto sistema informativo da istituire per via regolamentare non è fine a sé stesso, bensì rappresenta la cabina di regia che dovrà mettere in grado l'Ente locale non solo di effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle proprie società partecipate e di analizzare gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi assegnati, bensì di congegnare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Una puntualizzazione è opportuna rispetto all'articolo 147 quater, comma 4, ove si dispone che i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

Siamo dinanzi, in questo caso, a una disposizione che ha solo valenza programmatica, dovendosi coordinare tale norma con il Dlgs 118/2011, in base al quale da un lato è stabilito che tutte "le Amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati" (articolo 11, primo comma), e d'altro lato si statuisce che in esito all'attuale fase di sperimentazione dovranno essere definiti gli schemi di bilancio di gruppo degli Enti pubblici (articolo 36, comma 5), per giungere solo in secondo momento all'adozione a regime del bilancio consolidato.

Gli incerti confini giuridici e applicativi

A parte comunque tale rilievo, permane l'obbligo fin d'ora cogente che i regolamenti comunali da adottarsi entro il

termine già scaduto prevedano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Nell'ambito di una siffatta architettura di controlli restano zone d'ombra che gli Enti dovranno chiarire sul piano operativo, sulla base delle scelte che essi dovranno comunque assumere nell'immediato, salvo poi introdurre eventuali correttivi in corso d'opera.

Per esempio, l'articolo 147-quater dispone l'obbligo dei controlli sulle partecipate non quotate, ma non è del tutto

scontato il perimetro di applicazione della norma, dacché essa si riferisce alle "società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale".

A prima vista parrebbe che le società di secondo grado – partecipate da una società a partecipazione pubblica, ma non dall'Ente locale – siano escluse dal sistema dei controlli, mentre a giudicare dalla ratio del dettato normativo siffatti controlli dovrebbero estendersi invero a tutte le partecipate, con la sola esclusione delle società quotate in mercati regolamentati.

Sta di fatto, in ogni caso, che non sembra logico sottoporre alla griglia dei controlli, nello specifico, una partecipazione societaria di minoranza – sicuramente compresa nell'accezione normativa dell'articolo in esame – ed escludere invece una società di secondo livello, partecipata al 100 % da una società interamente partecipata dall'Ente locale, e suscettibile in quanto tale di ingenerare effetti economico-finanziari di sicuro rilievo per il bilancio dell'Ente.

Un ulteriore nodo di criticità che appare legato all'attuazione dei nuovi controlli sulle partecipate deriva poi, come sempre, dall'incerto regime giuridico che regola le società pubbliche, in perenne sospensione tra la disciplina generale del codice civile e quella speciale che le accomuna, per molti aspetti, alla pubblica amministrazione.

Non è un caso, sotto questo profilo, che l'articolo 2, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, abbia espressamente incluso tra le amministrazioni pubbliche "le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta".

Ciò non toglie, peraltro, che ci troviamo pur sempre dinanzi a soggetti privati a partecipazione pubblica, il cui funzionamento è disciplinato dal codice civile e dallo statuto sociale, che in genere non prevede in capo alla società l'obbligo di trasmettere ai soci le informazioni necessarie per alimentare il sistema dei controlli prescritto dall'articolo 147-quater del Tuel.

Si potrebbe rendere necessario, pertanto, un intervento sugli statuti delle società partecipate, per disciplinare nel dettaglio il flusso delle informazioni che il Cda deve assicurare ai soci pubblici, anche se per altro verso tali prescrizioni potrebbero comportare la diffusione di dati aziendali riservati, con un potenziale danno per le performance delle società pubbliche operanti nei mercati aperti alla libera concorrenza.

Le responsabilità dell'Ente

Non è infine da sottovalutare la responsabilità alla quale si espone l'Ente locale nell'impartire alla società partecipata le azioni correttive per rimediare agli scostamenti della gestione societaria, in modo da coadiuvare l'organismo partecipato a perseguire gli obiettivi assegnati.

A questo riguardo c'è da osservare che, secondo l'ordinario riparto di competenze previste nell'ambito societario, il Cda è generalmente responsabile dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, mentre al socio spettano i compiti di vigilanza e d'indirizzo sulla società, che si esercitano soprattutto in sede di assemblea dedicata alla discussione del bilancio.

Questo riparto di attribuzioni genera inevitabilmente un'asimmetria informativa tra il socio e gli amministratori della società, di modo che il socio non sempre dispone di tutti i dati necessari per elaborare azioni correttive sul piano della gestione.

Come se ciò non bastasse, si rammenta che, nell'ipotesi in cui tali azioni correttive siano impartite alla società, l'articolo 2497 del codice civile individua la responsabilità degli Enti che, "esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime".

La stessa norma prevede che, per le conseguenze dannose cagionate al patrimonio sociale dalla condotta illegittima, l'Ente assume una diretta responsabilità nei confronti dei soci e dei creditori sociali.

Questa fattispecie di responsabilità, connaturata alla fisionomia dei rapporti societari intrapresi dall'Ente locale nella veste di azionista, ha come presupposto la sussistenza di una soggezione all'altrui attività di direzione e di coordinamento, e si presenta nei seguenti casi:

- a) quando l'Ente sia tenuto a consolidare i bilanci della società;
- b) quando l'Ente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società.

È interessante notare che, in presenza di questi presupposti, il legislatore presume, salvo prova contraria, l'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento della controllata, con tutte le responsabilità conseguenti (articolo 2497-sexies Cc).

Ora, non c'è dubbio che la fonte di responsabilità prevista dall'articolo 2497 del codice è applicabile ai rapporti tra l'Ente locale e le società a capitale pubblico, per cui la forma di responsabilità che assume l'Ente in qualità di socio risulta davvero notevole, non solo sotto il profilo amministrativo, ma anche sotto il profilo civilistico.

Enti in deficit: i nuovi certificati per dimostrare il costo dei servizi

Con il Dm Interno del 20 dicembre 2012 sono stati approvati i modelli che le amministrazioni sottoposte ai controlli centrali devono utilizzare per il triennio 2012/2014. Prima scadenza il 2 aprile 2013 per l'esercizio dello scorso anno
di Federico Fontana e Marco Rossi

Con il decreto del 20 dicembre 2012, il Ministero dell'Interno ha approvato lo schema di certificazione che devono utilizzare gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed equiparati per la dimostrazione del costo dei servizi e dei corrispondenti livelli di copertura per il triennio 2012/2014.

ENTI INTERESSATI

Si tratta, in particolare, delle amministrazioni locali che sono sottoposte ai controlli centrali in materia di copertura dei servizi, in quanto hanno valori deficitari per almeno il 50% dei parametri appositamente previsti, non hanno presentato il certificato al rendiconto, non hanno approvato nei termini il rendiconto della gestione (sino all'adempimento), sono dissestati ovvero hanno fatto ricorso alla procedura (introdotta con la legge 213/2012) del riequilibrio finanziario pluriennale.

Tali controlli, realizzati proprio sulla base della certificazione trasmessa, mirano a verificare secondo l'articolo 243 del Tuel che:

- a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%. I costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80%;
- c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

CRITERI

E', tra l'altro, precisato che i costi complessivi di gestione dei servizi - con eccezione della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, per cui valgono le disposizioni specifiche - devono comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

SANZIONI

In caso di inadempimento, ovvero di mancato rispetto dei livelli minimo di copertura dei costi di gestione dei servizi, ovvero di omissione nella trasmissione della certificazione, è anche prevista dalla disciplina una specifica sanzione. Quest'ultima, in particolare, è quantificata in misura pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio a valere sulle risorse attribuite dal ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale. In caso di incapienza l'Ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Il modello definito con il decreto riguarda il triennio 2012/2014 e, di conseguenza, dovrà essere utilizzato per la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili, del livello di copertura dei servizi per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, a condizione che permanga - alle scadenze individuate per la presentazione della certificazione - l'assoggettamento ai controlli.

Gli enti che hanno dichiarato il dissesto ovvero che hanno fatto ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale, invece, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata della procedura di risanamento.

TERMINI E MODALITÀ

I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro le scadenze definite perentorie che sono:

- a) 2 aprile 2013 per l'esercizio 2012;
- b) 31 marzo 2014 per l'esercizio 2013;
- c) 31 marzo 2015 per l'esercizio 2014.

La sottoscrizione è a cura, congiuntamente, del segretario dell'ente, del responsabile del servizio economico-finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria.

SCHEMI

Gli schemi sono distintamente definiti (seppure con contenuti sostanziali analoghi) per i comuni, da una parte, e per le province e comunità montane, dall'altra parte.

Essi chiedono di attestare, inizialmente, per ciascuno dei servizi a domanda individuale contemplati dal Dm 31 dicembre 1983, i costi del personale (diretti e indiretti), i costi per l'acquisto di beni e di servizi, i costi per i trasferimenti e ammortamenti con il relativo totale. In realtà, si chiede di specificare, distintamente per ogni servizio, l'ammontare degli impegni assunti nella competenza e i pagamenti totali (residuo e competenza) eseguiti.

Di seguito, occorre rappresentare l'ammontare delle entrate conseguite, distinguendo gli introiti di natura tariffaria

dai contributi finalizzati. Anche in questo caso le grandezze hanno natura finanziaria, dovendosi esplicitare gli accertamenti e le riscossioni.

Attraverso il confronto tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni risulta possibile certificare, in modo puntuale, il tasso di copertura dei servizi in questione, complessivamente considerati.

SERVIZIO RIFIUTI

Di seguito è analizzata la gestione del servizio per la gestione dei rifiuti urbani su cui sono richieste, in primis, alcune indicazioni di carattere formale, relative alle delibere adottate (ad esempio sulle tariffe) e ai regolamenti predisposti.

Sul piano più sostanziale, anche in questo caso, è richiesto di specificare:

- a) i costi per il personale per l'acquisto di beni e di servizi, per trasferimenti e ammortamenti con il relativo totale
- b) le entrate corrispondenti con il tasso di copertura sintetico.

ACQUEDOTTO

Infine, è presa in considerazione la gestione del servizio acquedotto per cui la struttura della scheda è simile a quella predisposta per la gestione del servizio per la gestione dei rifiuti urbani. Di conseguenza, anche in questo caso, occorre formalizzare i costi sostenuti (distinguendo tra impegni e pagamenti) e le entrate realizzate (distinguendo tra accertamenti e riscossioni) e la percentuale sintetica di copertura degli oneri del servizio.

Servizi di architettura e ingegneria, c'è il limite per l'affidamento diretto

La circolare del ministero delle Infrastrutture 4536/2012 fornisce i chiarimenti necessari dopo le recenti modifiche al Codice dei contratti

di Maria Luisa Beccaria

Il ministero delle Infrastrutture fornisce importanti delucidazioni sulle recenti modifiche apportate al Dlgs 163/2006 e il rapporto tra le norme del Codice dei contratti pubblici e quelle del regolamento attuativo.

Con la circolare del 30 ottobre 2012 n. 4536, infatti, in primo luogo si è precisato che 40.000 euro è l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di servizi di architettura e di ingegneria. Precisazione necessaria poiché mentre l'articolo 125, comma 11, del Dlgs 163/2006, dopo la modifica apportata dalla legge 106/2011, fissa il limite di 40.000 euro per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, l'articolo 267 del Dpr 207/2010 manteneva ancora il tetto di 20.000 euro. Secondo il ministero prevale la norma codicistica, gerarchicamente superiore a quella regolamentare.

I SERVIZI DI ARCHITETTURA

Vale solo per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria d'importo pari o superiore a 100.000 euro l'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al di sotto di tale soglia può essere usato anche il criterio del prezzo più basso.

Questa interpretazione è il risultato del coordinamento tra l'articolo 261, comma 1, del Dpr 207/2010, che prevede per gli incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro l'applicazione del titolo II - Parte III - del Dpr 207/2010 (articoli 261 in poi), a esclusione dell'articolo 267, nel cui ambito c'è l'articolo 266, comma 6, che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio utilizzabile, e l'articolo 267 sugli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro, che non prevede questa limitazione.

Quanto alla procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nel caso di utilizzo della forcina, va chiarito se la scelta dei soggetti da invitare debba essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 265 del Dpr 207/2010 oppure se si possano utilizzare altri criteri da indicare nel bando, in base all'articolo 62 del Dlgs 163/2006, purché siano oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità.

L'AVVALIMENTO

L'istituto si applica non solo per le gare di lavori, ma anche per quelle di servizi e forniture. E' causa di esclusione, come confermato anche dalla determinazione Avcp 4/2012, la mancata presentazione del contratto di avvalimento in sede di gara. Intendendosi con ciò non solo la mancanza materiale del contratto, ma pure la presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso. Alla mancanza del contratto è equiparata la presentazione di un contratto nullo.

La circolare rimarca che l'articolo 88 del Dpr 207/2010 si applica solo agli affidamenti di lavori e pertanto in tal caso il contratto di avvalimento deve avere un oggetto determinato. Invece, per servizi e forniture il contratto potrebbe avere anche un oggetto determinabile.

Come stabilito dall'articolo 49, comma 10, del Dlgs 163/2006 l'avvalimento può essere trasformato in subappalto, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 11, del Dlgs 163/2006. Pertanto, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non può mutare in un subappalto non nella misura del 50%, semmai del 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il 20%. Tale facoltà non può essere esercitata in modo automatico: l'appaltatore deve presentare specifica istanza e osservare l'articolo 118 del Dlgs 163/2006.

Va ricordato che in base a quest'ultima norma il limite del 30% per il subappalto è applicabile alla quota lavori della categoria prevalente, mentre per i servizi e le forniture è rapportato all'importo complessivo del contratto.

Un avvalimento al 10% dei requisiti, fermo restando lo sbarramento del 30% in base all'articolo 49, comma 10, del Dlgs 163/2006, non potrà trasformarsi in un subappalto superiore all'importo dell'avvalimento.

IL DURC

L'articolo 4, comma 14 bis, della legge 106/2011 ha previsto che può essere presentata una dichiarazione sostitutiva nei casi in cui si tratti di contratti di forniture e servizi inferiori a 20.000 euro. La stazione appaltante deve verificare d'ufficio la veridicità di tale dichiarazione.

Considerata la ratio legis tesa a semplificare gli incumbenti per le commesse di importo ridotto, il ministero rileva

come la dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva sia ammessa per tutte le fasi previste dall'articolo 6, comma 3, del Dpr 207/2010, confermando l'obbligo di verifica a campione da parte della stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Quindi sia in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva resa in gara, sia di aggiudicazione del contratto, di stipula dello stesso, di pagamento degli stati di avanzamento, del certificato di collaudo e di pagamento dello stato finale, vale la dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva.

Va segnalato che l'articolo 14, comma 6 bis, del DL 5/2012 ha stabilito che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Durc con le modalità previste dall'articolo 43 del

Dpr 445/2000 Pertanto non si può accettare il Durc consegnato dal privato alla stazione appaltante: è quest'ultima che deve acquisirlo d'ufficio.

Nei rapporti tra privati, in base all'articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, il privato potrà richiedere il rilascio del Durc, che dovrà, a pena di nullità, contenere la dicitura: "Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella circolare 6/2012 ha spiegato che il Durc è un certificato dotato delle caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del Dpr 445/2000, che deve avere il contenuto indicato dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 207/2010.

L'articolo 44 bis del Dpr 445/2000, inoltre, introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, ha disposto l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva, ovvero il controllo delle stesse in base all'articolo 71 del Dpr 445/2000, nel rispetto della specifica normativa di settore.

L'acquisizione d'ufficio, quindi, vale solo quando le norme speciali non dispongano la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale evenienza resta ferma la verifica prevista dall'articolo 71 del Dpr 445/2000 (come anche da circolare Inps del 18 luglio 2012 n. 98).

SERVIZI E FORNITURE

La circolare Infrastrutture del 30 ottobre 2012 n. 4536 spiega che l'articolo 137 del Dpr 207/2010 (dettato per gli affidamenti di lavori) si applica analogicamente anche agli altri ambiti dei contratti pubblici, in quanto impone di allegare al contratto di appalto soltanto il capitolato speciale e l'elenco dei prezzi.

SOA

In pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione Soa può partecipare alle procedure di gara l'impresa che abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale, stipulando specifico contratto con la Soa, prima della scadenza del triennio. Tale soluzione è stata anticipata dalla decisione del Consiglio di Stato del 18 luglio 2012 n. 27. Invero, secondo l'articolo 77, comma 1, del Dpr 207/2010 l'impresa è tenuta a sottoporsi alla verifica triennale in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del termine triennale.

L'articolo 77 del Dpr 207/2010 vieta la partecipazione alle gare, nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo, all'impresa negligente che ha formulato la richiesta dopo la scadenza del termine triennale.

Qualora la richiesta sia stata tempestiva si ha l'ultravigenza dell'attestazione, in pendenza dell'espletamento della procedura di verifica. Non possono gravare sull'impresa i ritardi nell'ottenimento verifica, non addebitabili a comportamenti della stessa.

COSTI DELLA SICUREZZA

L'articolo 131, comma 3, del Dlgs 163/2006 dispone che nei bandi di gara vadano evidenziati e non siano soggetti a ribasso d'asta gli oneri della sicurezza, che servono per eliminare i rischi da interferenze derivanti dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento, in base all'articolo 100 del Dlgs 81/2008.

In base all'articolo 32, comma 4, lettera e) del Dpr 207/2010, tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e a carico dell'esecutore sono escluse quelle inerenti alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso. I costi della sicurezza sono la parte del costo di un'opera non ribassabile, comprendono solo la quota concernente le spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, essendo sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Come sottolineato dall'Ance non risulta contestato il principio generale secondo cui i costi della sicurezza relativi all'opera, non soggetti a ribasso, sono quelli contrattuali quali le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere.

In base alla lettera o), articolo 32, comma 4, del Dpr 207/2010 sono spese generali, soggette a ribasso, solo quelle che riguardano gli adempimenti in materia di sicurezza, sopportati dall'impresa e non riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere, quali per esempio i dispositivi di protezione individuali necessari all'esecuzione ordinaria delle varie lavorazioni o la formazione dei lavoratori.